

Testo coordinato della

Circolare 03 luglio 1967 n. 75

Criteria di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.

INDICE

Attività n. 69 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità	2
Stato normativo	3
Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.....	4
Circolare 03 luglio 1967 n. 75	12
Note alla circolare 03 luglio 1967 n. 75	15

Attività n. 69 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi.

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. ^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11} Sono escluse le manifestazioni temporanee ¹² , di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Fino a 600 m ²	Oltre 600 e fino a 1.500 m ²	Oltre 1.500 m ²
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi			
Principali differenze fra le attività di equiparazione				
La nuova attività introduce, fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, le fiere ed i quartieri fieristici. Esclude le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.				

¹ Vedasi, in merito al rientro al presente punto di musei, gallerie e simili, aperti al pubblico, quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m², il punto 11) della [circolare n° 36 del 11/12/1985](#). N.d.R.

² Vedasi, in merito a quali attività assoggettare, per le visite ed i controlli di prevenzione incendi, i negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento e di librerie, il punto 12) della [circolare n° 42 ML.SA \(86\) 22, prot. n° 25750/4101 del 17/12/1986](#). N.d.R.

³ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle rivendite di tabacchi e generi per il fumo con superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 m², la [lettera circolare prot. n° 6393/4142 del 17/04/1991](#). N.d.R.

⁴ Vedasi, in merito alla durata del CPI di complessi edilizi utilizzati come supermercati alimentari od attività commerciali in genere, comprendenti al loro interno più attività soggette al controllo dei VV.F., il [chiarimento prot. n° P2170/4147 sott. 4, del 12/12/1995](#). N.d.R.

⁵ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli gli autosaloni con superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 m², il [chiarimento prot. n° P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997](#). N.d.R.

⁶ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti, il [chiarimento prot. n° P1315/4147 sott. 4 del 10/01/2001](#). N.d.R.

⁷ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di laboratori di riparazione di elettrodomestici, il [chiarimento prot. n° P320/4147 sott. 4 del 22/05/2003](#). N.d.R.

⁸ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle serre florovivaistiche, il [chiarimento prot. n° 0003111 032101 01 4147 005 del 07/03/2011](#). N.d.R.

⁹ Vedasi, in merito all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei fabbricati ad uso acquari quale att. 87, il [chiarimento prot. n° 0009518-931/032101.01.4101.72B2.001 del 08/07/2011](#). N.d.R.

¹⁰ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei bar e dei ristoranti, quale punto 69 dell'allegato I al DPR 151/2011, il [chiarimento prot. n. 0017072-854/032101.01.4101.106.34 del 28/12/2011](#). N.d.R.

¹¹ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi ed alla normativa da utilizzare per le esposizioni ed i musei allestiti in edifici non pregevoli per arte o storia e a quale normativa fare riferimento, il [chiarimento prot. n° 10472 del 22/07/2013](#). N.d.R.

¹² Vedasi, in merito alla definizione di manifestazione temporanea, il [chiarimento prot. n° 5918 del 19/05/2015](#). N.d.R.

Stato normativo

La disposizione, che in modo specifico ha curato gli aspetti della prevenzione incendi, è stata, per diverso tempo, la circolare 03/07/67 n° 75 integrata dalla lettera circolare del 17 febbraio 1975 n. 5210/4118.

Col DM 27 luglio 2010 è stata emanata la regola di prevenzione incendi sull'attività in argomento, che comunque non abroga le sopracitate circolare e lettera circolare.

Il punto 11 della circolare 36/85, chiarisce che “rientrano tra le attività di cui al punto 87) del D.M. 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m²”.

La lett. b) del punto 12 della circolare 36/85 riporta “sono invece compresi al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.; per tali edifici, in relazione all'uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte”.

Per quanto sopra, gli esercizi commerciali eserciti all'interno di edifici pregevoli per arte o storia hanno, quali norme di riferimento, oltre alle disposizioni di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 e del e DM 20/05/1992, n. 569, anche le norme antincendi della circolare 03/07/67 n° 75, integrata dalla lettera circolare del 17 febbraio 1975 n. 5210/4118, o del DM 27/07/2010 a secondo del periodo di costruzione.

Si ritiene opportuno ribadire che la circolare e la lettera circolare, come riportato all'art.7 del DM 27/07/2010, “... continuano a disciplinare le attività preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle condizioni espressamente indicate nel medesimo provvedimento”.

È applicabile, in alternativa alla circolare ed al DM 27/07/2010, il DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi, essendo state pubblicate, col DM 23/11/2018 al quale si rimanda, le specifiche RTV (Regole Tecniche Verticali).

Si precisa che l'applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella della circolare e del DM 27/07/2010 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.

Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi

[\[1\]](#)

Circolare n. 36

Roma, 11 dicembre 1985

Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi.

Pervengono a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni di prevenzione incendi sia dal punto di vista tecnico che procedurale.

Al riguardo, per uniformità di indirizzo e per consentire una corretta interpretazione delle normative esistenti, tenendo conto anche della prossima scadenza del 31 dicembre 1985 per la presentazione delle istanze per l'ottenimento del nulla osta provvisorio, si forniscono di seguito i chiarimenti ad alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi allegato al D.M. 16 febbraio 1982 tenendo conto delle modificazioni intervenute con il D.M. 27 marzo 1985.

Per alcuni problemi specifici rientranti nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 11 del D.P.R. n. 577/1982, è stato acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (C.C.T.S.).

I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase prevista dalla legge n. 818/1984, che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterrano pertanto, ai chiarimenti e ai pareri di seguito riportati per l'espletamento della loro attività.

(Omissis. N.d.R.)

11) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 87): Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi.

Chiarimento: Rientrano tra le attività di cui al punto 87) del D.M. 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 m².

(Omissis. N.d.R.)

[\[2\]](#)

Circolare n. 42 M.I.S.A (86) 22

Prot. n° 25750/4101

Roma, 17 dicembre 1986

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi.

Di seguito alla circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre 1985) si ritiene opportuno, per uniformità di indirizzo, riportare i più significativi quesiti di prevenzione incendi posti a questa amministrazione nel corso del corrente anno, nonché i chiarimenti formulati, sentito, ove necessario, il parere del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge n. 818/1984 che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterrano, pertanto, ai concetti contenuti nei chiarimenti di seguito riportati.

(Omissis. N.d.R.)

12) Negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, librerie - D.M. 16 febbraio 1982

I negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie rientrano unicamente nel punto 87) del D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino i 400 m² di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi.

(Omissis. N.d.R.)

[\[3\]](#)

Lettera Circolare

Prot. n° 6393/4142

Roma, 17 aprile 1991

OGGETTO: Rivendita di tabacchi e generi per il fumo.

Con circolare n. 42 del 17 dicembre 1986 al punto 12 è stato chiarito che i “negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie rientrano unicamente nel punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino i 400 m² di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi”.

Per analogia si chiarisce che anche le rivendite di tabacchi ed articoli per il fumo in genere (fiammiferi, ricariche per accendini, ecc.) sono soggette ai controlli antincendi, ai sensi del punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982, qualora i relativi locali superino i 400 m² di superficie lorda comprensiva di servizi e depositi.

[\[4\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P2170/4147 sott. 4

Roma, 12 dicembre 1995

OGGETTO: Punto 87 D.M. 16/2/1982 - Supermercati ed attività commerciali in genere. Circolare M.I.S.A. n° 52 (82) del 20/11/1982.

Con riferimento al quesito formulato si concorda con quanto espresso da codesto Ispettorato Regionale VV.F.

Parere dell'ispettorato

Il quesito di cui all'oggetto, inviato presso il Ns. Ufficio dal Comando di Varese, è stato esaminato contestualmente alla normativa di prevenzione incendi, inerente l'attività in questione.

A seguito di quanto premesso, questo Ispettorato ritiene, che, complessi edilizi utilizzati come supermercati alimentari od attività commerciali in genere, comprendenti al loro interno più attività soggette al controllo dei VV.F., ma finalizzate al solo servizio dell'attività commerciale, debbano essere assimilate ad attività civili.

Questo comporta, ai sensi della Circolare richiamata in oggetto, che per tali attività dovrà richiedersi il rilascio di un unico C.P.I. avente sei anni di validità.

Si inoltra il quesito all'attenzione di Codesto ufficio per il parere definitivo.

[\[5\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P584/4108 sott. 22/21

Roma, 25 marzo 1997

OGGETTO: D.M. 16 febbraio 1982 – Autosaloni o saloni di esposizione. – Quesito. –

In riscontro alla nota indicata a margine, si chiarisce che gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, sia superiore a 400 m², indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione.

La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal D.M. 1° febbraio 1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30, mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli si applica il criterio esposto al quintultimo

capoverso della circolare n. 2 del 16 gennaio 1982 dove espressamente viene scritto:...” per gli autosaloni con un numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi”.

Quanto sopra anche alla luce di un parere espresso sull’argomento dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella riunione n. 154 del 2 febbraio 1994.

Parere del Comando

Pregiasi informare codesto Ministero che questo Comando, nell’ambito dell’espletamento della prevenzione incendi, a volte anche su richiesta della locale Questura, si trova a dover esprimere pareri riguardanti gli autosaloni per esposizioni di auto nuove e/o usate di superficie normalmente superiore a 400 mq. con capacità di parcheggio dichiarate dai titolari a volte maggiori e a volte inferiori a 30 automezzi.

Com’è noto il D.M. 16/2/82, per l’attività n° 92, prevede che in tale punto siano soggette “le autorimesse private con più di 9 autoveicoli, le autorimesse pubbliche, i ricoveri natanti ed aeromobili”, senza menzionare in alcun modo gli autosaloni.

L’attività 87, del citato Decreto comprende i “locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi”.

Il Decreto 1/2/86 recante le “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”, al punto 9 prevede che le norme di cui sopra devono essere applicate per gli autosaloni o saloni di esposizione quanto il numero di autoveicoli sia superiore a 30.

Per tutto quanto sopra, si richiede, per uniformità di indirizzo ed al fine di una corretta applicazione della norma, se gli autosaloni per esposizione sia di veicoli nuovi che usati con superficie maggiore di 400 mq. siano da far rientrare nell’attività n° 87 del D.M. 16/2/82 indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione, così com’è opinione di questo Comando, o se, a prescindere dalla superficie, debbano essere individuati al punto 92 ed in tal caso se debba essere preso come parametro di assoggettabilità i 30 automezzi evidenziati dal Decreto 1/2/86.

Nel caso invece di debbano riconoscere come attività n° 87, si richiede se al di sotto dei più volte citati 30 autoveicoli, oltre i quali sono da applicarsi le norme del decreto 1/2/86 debba essere presa come riferimento la circolare del Ministero dell’Interno n° 75 del 3/7/67 e successive modifiche ed integrazioni, laddove ci si riferisce ad aziende specialistiche.

[\[6\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P1315/4147 sott. 4

Roma, 10 gennaio 2001

OGGETTO: Attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti. - Risposta a quesito. -

In relazione al quesito posto dal libero professionista XXXX XXX relativamente all’oggetto e trasmesso da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra, si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato stesso in quanto la tipologia delle attività descritte ricade pienamente nella fattispecie individuata al punto 87 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Irrelevante, e non compatibile con il dettato normativo, è poi la proposta del libero professionista di considerare - allo scopo di determinare la eventuale non assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi - la zona espositiva come mera appendice del ciclo produttivo ed a quest’ultimo asservita.

La non configurabilità come attività 87 di un locale adibito ad esposizione di superficie non superiore a m² 400, si determina solamente se si rimane nel limite di tale soglia computandovi anche le superfici di servizi e depositi, ovvero separandolo da questi ultimi mediante strutture tagliafuoco prive di comunicazione.

[\[7\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P320/4147 sott. 4

Roma, 22 maggio 2003

OGGETTO: Laboratori di riparazione elettrodomestici - Attività n. 87 del D.M. 16 febbraio 1982 - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. -

In riferimento al quesito in oggetto, si ritiene che, qualora nella zona “magazzino prodotto finito” indicata nell’elaborato grafico allegato sia compresa una esposizione di prodotto aperta al pubblico, l’attività risulti, soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto individuabile al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982.

[\[8\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 0003111
032101 01 4147 005

Roma, 07 marzo 2011

OGGETTO: Quesito – Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di serre florovivaistiche.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. per la Lombardia.

Restano validi, ai fini della prevenzione incendi, i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia condividendone il parere espresso.

Si tiene comunque a precisare che tale parere si intende limitato alle serre florovivaistiche intese come le strutture appositamente create per la coltivazione di fiori e di piante a fini commerciali con le stesse caratteristiche del proprio habitat naturale ed esclusivamente adibite a tale scopo. Restano escluse da tale parere dunque i centri espositivi per la vendita di piante ed articoli diversi.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione

Parere del Comando

È pervenuto allo scrivente Comando, da parte di un’azienda agricola che esercisce una serra florovivaistica che verrebbe ampliata con la previsione di presenza di clientela, un quesito inerente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di tale esercizio quale att. 87 di cui all’allegato al DM 16/02/82 e, di conseguenza, l’applicazione del DM 27/07/2010.

La ditta lamenta che l’applicazione di detto decreto sarebbe sproporzionata per la realtà dell’esercizio riguardo le strutture ed il numero di estintori.

A parere dello scrivente Comando, come confermato in precedenti chiarimenti, essendo il locale adibito ad esposizione e vendita lo stesso rientra fra le att. 87 di cui all’allegato al DM 16/02/82.

Si ritiene però che la tipologia di attività non sia compresa nel campo di applicazione del DM 27/07/2010 essendo, l’area preminente, adibita a coltivazione di piante, per cui le misure di prevenzione incendi da adottare devono essere determinate come per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio.

In tal caso, però, l’impianto di riscaldamento a servizio della serra dovrebbe essere compartimentato, non essendo più applicabile il DM 12/04/96 nella parte degli impianti di riscaldamento a servizio delle serre.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.

Si allega copia della richiesta e della planimetria.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[\[9\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 0009518
931/032101.01.4101.72B2.001

Roma, 08 luglio 2011

OGGETTO: Fabbricato ad uso acquario.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

In allegato alla presente si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Venezia inerente l'oggetto.
Nel merito lo scrivente ritiene di condividere il parere espresso dal Comando che legge per conoscenza.
Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

È pervenuto a questo Comando, dallo studio tecnico XXXXX , un quesito inteso a conoscere se un acquario, posto all'interno di un edificio, costituito di norma da più stanze nelle quali la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci, sia da ritenersi un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/02/82.

Viene chiesto inoltre se l'attività sia da considerarsi di pubblico spettacolo e pertanto soggetta ai controlli della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS.

Nel caso si ritenga soggetta, viene chiesto se devono essere applicate le norme di cui al D.M. 19/08/96.

A parere dello scrivente l'attività, visto il carattere prettamente educativo ed informativo, non rientra tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, in particolare tra quelle previste ai punti 87 od 83 del D.M. 16/02/82, né ai controlli della Commissione di Pubblico Spettacolo, non trattandosi di attività di intrattenimento o di spettacolo.

Qualche perplessità si ha nel caso sia presente, come di consueto accade, un zona adibita a vendita di gadget e souvenir. Normalmente tale area ha una dimensione ridotta e non certamente superiore a 400 mq, ma è direttamente inserita nel percorso di visita e non separata dall'attività espositiva, sommata alla quale, nel complesso, potrebbe superare tali dimensioni e quindi farla considerare rientrante al punto 87 del Decreto sopra citato.

Per quanto riguarda la normativa da applicare, qualora l'attività sia considerata rientrante nell'elenco di cui al D.M. 16/02/82, si ritiene che possa prendersi a riferimento, ma non considerata cogente, quella emanata per le attività di vendita con D.M. 27/07/2010 .

Si chiede se l'interpretazione data da questo Comando sia da ritenersi corretta, ovvero le eventuali diverse determinazioni di Codesti Uffici.

[10]

(Chiarimento)

PROT. n° 0017072

854/032101.01.4101.106.34

Roma, 28 dicembre 2011

OGGETTO: D.P.R. 151/11. Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento.

Si fa riferimento alla nota del 9 novembre 2011, concernente l'oggetto, per chiarire che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R.151/11.

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che qualora gli stessi siano inseriti all'interno di attività regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli stessi dovranno osservare le indicazioni al riguardo espresse.

Resta comunque inteso che sono soggette agli adempimenti del citato decreto eventuali attività a servizio degli esercizi commerciali in argomento, quali gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.

Nota di richiesta parere

Gentile Direttore,

desidero sottoporre alla Sua attenzione un quesito che ci è stato rivolto da alcune aziende associate.

Ci viene riferito che la Regione Piemonte ha deliberato l'istituzione di un marchio di qualità destinato ai bar e ristoranti, etc.

Poiché la "qualità" non può prescindere dalla salvaguardia della salute e sicurezza dei clienti e dei lavoratori, il marchio intende porre particolare attenzione alle regole basilari di sicurezza.

La prevenzione incendi rientra sicuramente tra gli aspetti da monitorare con maggior attenzione.

La pubblicazione del DM 27/7/2010 e la recente emanazione del DPR 151/2011 hanno creato alcuni dubbi sull'applicabilità ai bar e ristoranti della voce 69 "Locali adibiti..... alla vendita all'ingrosso o al dettaglio..... con superficie lorda superiore a 400 mq" (ex voce 87 del DM 16/2/82).

In particolare, i dubbi nascono perché l'abrogazione del DM 16/2/82 sembra comportare anche l'automatica decadenza della circolare 36 del 1985 che escludeva esplicitamente bar, ristoranti e simili dalle visite e dai controlli di prevenzione incendi, derivanti dallo stesso DM 16/2/

Gli stessi dubbi, di conseguenza, sono sorti in relazione al DM 27/7/2010 che (con dizione praticamente identica alla voce 69 del DPR 151/2011), ne prescrive l'applicabilità alle "attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda superiore a 400 mq"

I dubbi derivano, in particolare, dal fatto che, nell'allegato tecnico, al punto 4.1 sono riportate prescrizioni specifiche per le "aree adibite a ristorazione" e per le "aree per manifestazioni varie di intrattenimento a carattere temporaneo" mentre, poco oltre, al punto 5.4, si ammette la presenza di "forni per pizza e/o pane con funzionamento a legna" (tipici di molte pizzerie).

Mentre è evidente l'applicabilità del DM 27/7/2010 alle attività sopra citate quando si trovino all'interno di centri commerciali, non sembra altrettanto chiaro se il DM 27/7/2010 e, parallelamente, la voce 69 del DPR 151/2011, si applichino, in ogni caso e in qualunque situazione, a bar, ristoranti e simili (ovviamente con locali di superficie lorda superiore a 400 mq)

Poiché la Regione Piemonte sta completando la redazione di una apposita pubblicazione destinata ai bar e ristoranti della regione, appare opportuno chiedere un Suo autorevole parere sull'applicabilità a bar, ristoranti e simili, "isolati" (ovvero non inseriti in centri commerciali), della voce 69 del DPR 151/2011 nonché delle regole tecniche contenute sul DM 27/7/2010.

Nel ringraziare per l'attenzione che vorrà prestare al nostro quesito, in attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

[11]

(Chiarimento)
PROT. n° 10472

Roma, 22 luglio 2013

OGGETTO: "Fondazione XXXXXX" sita in YYY – Via ZZZZ.

Con riferimento alla nota n. 887/13 G. del 15 luglio 2013 - e in relazione al quesito prot.n.4921 del 7 marzo 2013 formulato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di AAAA che non risulta agli atti di questa Direzione Centrale - si rappresenta che i locali adibiti ad esposizione con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi risultano soggetti alle procedure ed agli adempimenti di prevenzione incendi quali attività elencate al punto 69 dell'Allegato 1 al D.P.R.151/11 e che, come desumibile allo stesso punto dell'Allegato II del suddetto decreto, tali attività sono equiparate a quelle di cui al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982.

Pur trattandosi di attività espositive non inserite in edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.42/04, il D.M. n.569 del 20 maggio 1992 recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre" potrà in ogni caso costituire un utile riferimento normativo, unitamente ai criteri tecnici richiamati nel comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs.139/06.

Parere della Direzione Regionale

Con riferimento al quesito proposto dal Comando provinciale di AAAA con la nota indicata a margine, erroneamente non pervenuta all'ufficio scrivente ed acquisita tramite codesta Direzione Centrale, si esprime di seguito il parere di competenza.

Con riferimento ai quesiti 1) e 2) del Comando si ritiene che l'attività di esposizione di oggetti d'arte in edifici aperti al pubblico non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n.42 sia compresa al punto 69 dell'elenco allegato al DPR 151/2011 se di superficie lorda maggiore di 400 m².

Per quanto riguarda il quesito 3) si ritiene che l'attività non sia regolata da specifiche disposizioni antincendio e che pertanto le misure di sicurezza debbano essere individuate attraverso il percorso logico descritto al punto A.1 dell'Allegato I al DM 7/08/2012.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

L'attività in argomento si configura come locale di esposizione adibito a museo, di superficie lorda comprensiva di servizi e depositi superiore a 3000 mq, non insediato in un edificio pregevole per arte e storia e/o tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Secondo i precedenti riferimenti normativi, D.M. 16/02/1982 e successiva circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985, l'attività in argomento rientrava tra le attività di cui al punto 87 del decreto ministeriale medesimo (*Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi*).

Attualmente, con l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, l'attività di cui al pt. n. 87 del D.M. 16/02/1982 potrebbe essere assimilata alle attività di cui al pt. n. 69 dell'allegato I al richiamato D.P.R. definite Come "*Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi.*"

Inoltre, con lettera circolare DCPREV prot n. 14724 del 26/11/2012 venivano fornite disposizioni per l'asseverazione per le attività di categoria A, evidenziando, come riferimento normativo di settore, il D.M. 27/07/2010 per le attività di cui al pt. n. 69 dell'allegato I al richiamato D.P.R., applicabile di fatto soltanto "*per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.*"

Posto quanto sopra, questo Comando formula i seguenti quesiti:

- 1) se le attività di museo, gallerie e similari, analoghe a quella in argomento, sono da considerarsi soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011;
- 2) in caso di assoggettabilità ai controlli di cui sopra, se le attività in questione sono identificabili con quelle di cui al pt. n. 69 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011;
- 3) nel caso in cui le attività di museo, gallerie e similari rientrassero tra quelle elencate nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, quale riferimento normativo di settore possa applicarsi ai casi di specie, anche in riferimento ad una eventuale categoria A.

[\[12\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° 0005918

Roma, 19 maggio 2015

OGGETTO: Definizione di manifestazione temporanea.

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta quanto segue.

Con l'esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all'allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l'abrogazione dell'art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall'art. 9 del D.P.R. 37/98.

In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.

Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente l'impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.

In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l'inserimento delle stesse nell'ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette l'allegata nota inerente l'oggetto prot. n. xxxx del xx/xx/xxxx pervenuta dal Comando Prov.le VVF XXXX.

Premesso che con nota n.P1340/4109 sott.53 del 26/01/2007 è stato espresso un parere sui locali di pubblico spettacolo esercitati a carattere stagionale in locali o luoghi aperti al pubblico ben definiti.

Al riguardo questa Direzione ritiene di poter assimilare una manifestazione temporanea ad uno spettacolo e/o trattenimento che si svolge in un luogo pubblico o aperto al pubblico in un preciso arco temporale (con una data di inizio e di fine), cioè ad un evento caratterizzato principalmente dalla sua brevità e transitorietà.

Pertanto, potrebbe essere considerato come riferimento, il tempo entro il quale il Comando può effettuare i controlli finalizzati ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, indicato all'art.4 co.2 e 3 del DPR 151/2011, pari a 60 gg. .

Solo per i parchi tematici l'ex art. 25 del D.M. 23/05/2003 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali fa un distinguo tra Parco Temporaneo e Parco Permanente, stabilendo il limite di permanenza in 120 gg/anno sulla stessa area tra le due definizioni.

Si prega codesta Direzione Centrale di volere esprimere il proprio parere in merito, anche alla luce di eventuali casi analoghi esistenti sul territorio nazionale.

Parere del Comando

Nell'allegato I al D.P.R. 151/11, che aggiorna l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, ai punti 65 e 69 è stato introdotto il concetto di "manifestazioni temporanee" e la contestuale esclusione delle stesse dal campo di applicazione del D.P.R. 151/11.

Preso atto che tale tipo di manifestazione non rientra nel campo di applicazione del D.P.R. 151/11, la bibliografia tecnica in materia di prevenzione incendi non consente di definire in modo oggettivo ed univoco il concetto di temporaneità di una manifestazione, ad esempio individuandone durata limite e/o frequenza.

Per quanto sopra si chiede di indicare quali siano i requisiti di tipo temporale e/o tecnico per definire una manifestazione come temporanea, al fine di assicurare una corretta ed omogenea applicazione del D.P.R.151/11 con riferimento alle attività sopraindicate.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
Ispettorato Tecnico

Circolare 03 luglio 1967 n. 75¹

Div. II - Sez. 1/Prev.
Prot. N. 23220/4147

Roma, 03 luglio 1967

OGGETTO: Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.^{2, 3, 4, 5, 6, 7}

È noto che al n. 97 del Decreto Interministeriale del 27 settembre 1965 n. 1973⁸, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, è previsto che i « depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di genere vano; supermercati », siano sottoposti ai controlli di prevenzione incendi.

In relazione ad alcuni quesiti rivolti a questo Ministero, circa le principali caratteristiche costruttive e di ubicazione che debbono richiedersi ai locali per tali attività, si è reso necessario, allo scopo di dare uniformità d'indirizzo ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, d'indicare i seguenti essenziali criteri di sicurezza che vanno applicati in occasione dell'esame di nuovi progetti dei grandi magazzini di vendita e dei grandi empori sia su richiesta diretta della Società, sia in sede di esame delle Commissioni edilizie Comunali.^{9, 10, 11}

1) I grandi empori di vendita, in linea di massima, devono essere ubicati in edifici esclusivamente a ciò destinati. Possono essere ubicati anche in edifici di diverse destinazioni, purché queste non siano alberghi¹², cliniche, scuole o locali di pubblico spettacolo^{13, 14, 15, 16} e l'altezza dell'edificio sia inferiore a 31 metri in gronda.¹⁷ In tal caso però i

¹ Norma superata dal DM 27/07/2010, al quale si rimanda, che però non ha abrogato la presente Circolare. N.d.R.

² Vedasi le modifiche apportate dalla [lettera circolare prot. n° 5210/4118/4 del 17/02/1975](#). N.d.R.

³ Vedasi, in merito alla normativa tecnica da rispettare per gli autosaloni con superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 m²:

- a. il [chiarimento prot. n° P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997](#);
- b. il [chiarimento prot. n° P1915/4108 sott. 22/21 del 28/12/2004](#). N.d.R.

⁴ Vedasi, in merito a quali debbano essere le norme di prevenzione incendi di riferimento per gli edifici non di interesse artistico, destinati a contenere musei, di superficie sup. a 400 m², il [chiarimento prot. n° P489/4122 sott. 32 del 16/06/2008](#). N.d.R.

⁵ Vedasi, per i centri espositivi (centri fieristici):

- a) in merito all'intestazione del certificato di prevenzione incendi qualora vi siano più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (att. 87 e 83) con titolari diversi;
- b) in merito alla normativa tecnica da rispettare per spazi fieristici utilizzati come locali di pubblico spettacolo, il [chiarimento prot. n° 1203/4109 sott. 51C del 26/09/2008](#). N.d.R.

⁶ Vedasi, in merito all'applicabilità del punto 3.9.1. del DM 01/02/1986, superficie di ventilazione, al caso di autosaloni, il [chiarimento prot. n° 7960 041/032101 01 4108 022 021 del 17/07/2009](#). N.d.R.

⁷ Vedasi, in merito a quali attività considerare quando questa regola tecnica, preesistente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell'abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle "attività soggette a controllo" e, per esclusione, "non soggette", il [chiarimento prot. n° 6959 del 21/05/2013](#). N.d.R.

⁸ Adesso punto 87 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982. N.d.R.

⁹ Vedasi, per l'applicabilità della presente circolare ad attività di vendita che, pur se aventi superficie complessiva maggiore di mq 400, sono caratterizzate da una limitata area riservata alla sosta del pubblico (retro-bancone), il [chiarimento prot. n° P233/4147 sott. 4 del 17/02/1997](#). N.d.R.

¹⁰ Vedasi, per l'utilizzazione di forni a legna all'interno dei centri commerciali:

- a. il [chiarimento prot. n° P08/4183 sott. 10 del 20/01/1999](#);
- b. il [chiarimento prot. n° 1646 032101.01.4147.012 del 24/12/2008](#). N.d.R.

¹¹ Vedasi, in merito alla possibilità di utilizzo di superfici vetrate, il [chiarimento prot. n° P1524/4147 sott. 4 del 27/10/2004](#). N.d.R.

¹² Vedasi, circa la possibilità di ubicare nello stesso edificio o in edifici o locali contigui, attività ricettive e commerciali:

- a. il [chiarimento prot. n° P861/4122/1 sott. 3 del 29/05/1995](#);
- b. il [chiarimento prot. n° P178/4122 sott. 3 del 21/03/2000](#) (relativo anche alla possibilità di comunicazione). N.d.R.

¹³ Vedasi, per la coesistenza nello stesso edificio con attività di pubblico spettacolo, il [chiarimento prot. n° P1201/4147 sott. 4 del 26/10/2001](#). N.d.R.

locali dell'emporio, oltre ad avere accessi,¹⁸ scale ed ascensori indipendenti, devono essere separati con strutture resistenti al fuoco sia nel senso verticale che nel senso orizzontale da locali di diversa destinazione.^{19, 20, 21}

2) I locali di vendita e gli uffici dei grandi empori debbono avere uscite di sicurezza in numero e ampiezza tali da permettere una rapida evacuazione degli occupanti in caso di emergenza.^{22, 23, 24, 25}

Il tipo, il numero, l'ubicazione e la larghezza delle uscite sono da determinarsi tenendo conto del massimo numero possibile di persone presenti, delle caratteristiche costruttive dell'edificio, del numero e superficie dei piani dell'emporio, del quantitativo e distribuzione della merce.

Per la determinazione del numero delle persone presenti in ogni piano, bisogna riferirsi alle condizioni di massimo affollamento ipotizzabile e che comunque non dovrà essere inferiore:^{26, 27}

- a) ad una persona ogni 2,5 mq. della superficie lorda dei piani interrati e del piano terra;
- b) di una persona ogni 5 mq. per i piani superiori;
- c) di una persona ogni 10 mq. per le aree adibite ad uffici, magazzini e spedizioni.

Le uscite debbono immettere in ampi disimpegni, direttamente aerati dall'esterno, dai quali si possa accedere alle scale che devono condurre all'esterno.²⁸

Per quanto riguarda l'ubicazione può seguirsi il criterio di disporre le uscite in modo che siano raggiungibili con percorsi non superiori a 30 metri.²⁹

¹⁴ Vedasi, in merito alla possibilità che due vani scala scoperti - parti comuni - possano mettere in comunicazione un centro commerciale (att. 87 del DM 16/02/82) con un bar discoteca (att. 83 del DM 16/02/82), il punto 3) del [chiarimento prot. n° 1304-032101.01.4109.044B.000 del 23/03/2009](#). N.d.R.

¹⁵ Vedasi, in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco delle attrazioni (es. ad esempio tappeti elastici, castello incantato, cavalli galoppanti, gondole veneziane, tazzine, ecc.), utilizzate anche all'interno di esercizi commerciali, il [chiarimento prot. n° 0002639-075/032101.01.4109.029 del 25/02/2011](#). N.d.R.

¹⁶ Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di giochi gonfiabili per bambini e pista di pattinaggio all'interno della parte comune di un centro commerciale, in possesso di CPI, in applicazione al presente decreto, alla luce del DM 27/07/2010, ed al massimo affollamento da prevedervi, il [chiarimento prot. n° 0002643-319/032101.01.4147.012 del 25/02/2011](#). N.d.R.

¹⁷ Vedasi, in merito alla distanza oltre la quale viene meno il requisito di "apertura direttamente sottostante" ad aperture di attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982, per l'aerazione delle autorimesse, il [chiarimento prot. n° P348/4108 sott. 22/35 del 13/05/2002](#). N.d.R.

¹⁸ Vedasi, in merito alla possibilità di accesso da porticati, anche comuni:

- a. il [chiarimento prot. n° P1363/4147 sott. 4 del 16/12/1999](#);
- b. il [chiarimento prot. n° P286/4147 sott. 4 del 11/04/2000](#). N.d.R.

¹⁹ Vedasi, in merito a come stabilire il valore della resistenza al fuoco per le separazioni da altre locali non facenti parte dell'attività, il [chiarimento prot. n° P422/4147 sott. 4 del 15/09/2000](#). N.d.R.

²⁰ Vedasi, per la possibilità di utilizzare teloni di copertura o di chiusura laterale con classe di reazione al fuoco pari a 1 o 2 per locali destinati alla vendita, il [chiarimento prot. n° P1527/4109 sott. 51/C del 13/12/2004](#). N.d.R.

²¹ Vedasi, in merito alle caratteristiche delle comunicazione fra un autosalone di superficie maggiore di 400 mq ed un'autorimessa di servizio, il [chiarimento prot. n° P1445- 032101 01 4113 170B b - 032101 01 4108 022 021 del 14/11/2008](#). N.d.R.

²² Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di un sistema di controllo delle uscite di sicurezza nelle attività commerciali con problemi di antintrusione, il [chiarimento prot. n° P1185/4147 sott. 4 del 25/10/1999](#). N.d.R.

²³ Vedasi, in merito alla possibilità di utilizzo di porte scorrevoli ad asse orizzontale in corrispondenza di uscite di emergenza, il [chiarimento prot. n° P448/4122 sott. 54/9 del 30/05/2000](#). N.d.R.

²⁴ Vedasi, per la tipologia delle vie di uscita di locali con contenuta superficie complessiva (max m² 1000) distribuita su due o tre piani consecutivi collegati da unica scala di tipo aperto, il [chiarimento prot. n° P358/4147 sott. 4 del 12/07/2002](#). N.d.R.

²⁵ Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di attrazioni di "spettacolo viaggiante e parchi di divertimento", (es. giochi gonfiabili) all'interno di centri commerciali, sulla possibilità del loro posizionamento lungo le vie di esodo e sulla caratteristiche dei materiali, il [chiarimento prot. n° 0002637- 075/032101.01.4109.029 del 25/02/2011](#), N.d.R.

²⁶ Vedasi, per il calcolo dell'affollamento dei locali servizi (depositi, magazzini di scorta, locali di confezione, locali spogliatoi, centrali tecnologiche, etc.), il [chiarimento prot. n° P992/4147 sott. 4 del 26/01/1999](#). N.d.R.

²⁷ Vedasi, relativamente alla densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali, il punto 11) della [circolare n° 42 M.I.SA \(86\) 22, prot. n° 25750/4101 del 17/12/1986](#). N.d.R.

²⁸ Vedasi, in merito alla possibilità di poter considerare che le uscite dai vari esercizi commerciali possano essere considerate anche quelle che immettono sul "mall" (strade di comunicazione interna) del centro commerciale, il [chiarimento prot. n° P540/4147 sott. 4 del 25/03/1997](#). N.d.R.

²⁹ Vedasi:

- a. in merito alla possibilità di realizzare lunghezze di esodo superiori a 30 m., il [chiarimento prot. n° P1096/4122 sott. 54 del 03/11/2000](#);

Per la determinazione della larghezza delle uscite (porte e larghezza di scale) possono applicarsi, in analogia, le disposizioni contenute nelle norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo (circolare n. 16 del 15 febbraio 1951), con l'avvertenza che una scala può servire anche vari piani purché la stessa sia dimensionata opportunamente in modo da accogliere il flusso crescente delle persone verso l'esterno in fase di sfollamento. Almeno la metà delle scale deve essere a prova di fumo.

Le uscite di sicurezza predette devono risultare chiaramente segnalate anche in caso di spegnimento occasionale dell'impianto di illuminazione dell'emporio e devono essere mantenute sempre sgombrere da materiali o da altri impedimenti che possono ostacolarne l'utilizzazione.

3) I depositi di riserva dei grandi magazzini non devono essere ubicati in locali facenti parte dello stesso edificio, compresi quelli cantinati sottostanti gli edifici stessi.³⁰

Se a tal uso vengono adibiti locali posti in adiacenza al fabbricato del grande magazzino, essi devono risultare separati mediante strutture murarie del tipo tagliafuoco, con esclusione di qualsiasi apertura e devono avere accesso indipendente da ampie aree a cielo scoperto e sempreché la destinazione del fabbricato consenta l'ubicazione, di tali depositi.³¹

Per la scorta di merci, necessaria al normale fabbisogno dei reparti di vendita, è consentita l'utilizzazione dei locali ubicati nei piani interrati del fabbricato nel quale ha sede il grande emporio.³²

In tal caso detti locali devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere dotati di accesso diretto dall'esterno;
- b) essere separati orizzontalmente dai piani sovrastanti mediante strutture aventi la resistenza al fuoco di 180 minuti primi;
- c) essere compartimentati mediante divisori resistenti al fuoco in relazione anche alle caratteristiche della merce immagazzinata; le eventuali porte di comunicazione devono possedere gli stessi requisiti dei divisori;
- d) per le comunicazioni tra il magazzino ed i piani sovrastanti a mezzo di scale e montacarichi, è ammessa la creazione di appositi vani, circoscritti da strutture resistenti al fuoco, con passaggio attraverso disimpegno in diretta comunicazione con aree esterne scoperte;
- e) essere aerati a mezzo di finestre realizzate anche su muri prospicienti intercapedini.

4) Gli impianti termici o di condizionamento dovranno risultare isolati, con strutture resistenti al fuoco, rispetto ai locali di vendita ed a quelli eventuali adibiti a magazzini di riserva e dovranno essere muniti di accesso indipendente. Per quanto attiene alle altre prescrizioni relative all'installazione degli impianti termici, si applicano quelle attualmente in vigore (circolare n. 103 del 27 ottobre 1964).³³

Oltre ai predetti criteri di carattere costruttivo i Comandi cureranno altresì l'attuazione delle prescrizioni relative agli impianti elettrici, di segnalazione d'incendio e di spegnimento ed alle risorse idriche tenuto conto della quantità e della natura delle sostanze immagazzinate e del grado di compartimentazione dei locali.

Per meglio uniformare le misure di sicurezza riguardanti le attività di cui trattasi, si dispone che i Comandi Provinciali inviino a questo Ministero i progetti in loro esame, corredati di un'esauriente relazione illustrativa delle caratteristiche dei locali, della merce immagazzinata e degli impianti previsti con motivato parere di approvazione o meno del progetto e le eventuali condizioni proposte.

Infine, in occasione delle periodiche visite di prevenzione incendi, i comandi cureranno di applicare, anche agli attuali grandi magazzini e grandi empori i criteri innanzi specificati suggerendo le possibili modifiche onde assicurare le necessarie condizioni di sicurezza.

b. sulla possibilità di non fare ricorso alla procedura di deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/1998 per lunghezze di esodo superiori a 30 m., il [chiarimento prot. n° P1416/4122 sott. 54/9 del 21/12/2001](#). N.d.R.

³⁰ Vedasi, in merito alla possibilità di deroga in via generale al presente punto, il [chiarimento prot. n° P1069/4147 sott. 4 del 01/10/2001](#). N.d.R.

³¹ Vedasi, sulla necessità di compartimentazione senza comunicazione dei depositi anche per attività specialistiche di vendita di fiori freschi con basso carico d'incendio, il [chiarimento prot. n° P38/4147 sott. 4 del 22/02/2005](#). N.d.R.

³² Vedasi, sulla possibilità di ricavare nel locale di vendita uno spazio in cui scaricare la merce necessaria alla esposizione nei banchi, il [chiarimento prot. n° P80/4147 sott. 4 del 25/01/1999](#). N.d.R.

³³ Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di generatori di aria calda a scambio diretto in grandi magazzini, disciplinati dalla presente circolare, alla luce del vigente DM 12/04/96, il [chiarimento prot. n° P297/4147 sott. 4 del 19/04/2000](#). N.d.R.

Note alla circolare 03 luglio 1967 n. 75

[2]

Lettera Circolare¹

Prot. N 5210/4118/4

Roma, 17 febbraio 1975

OGGETTO: Chiarimenti riguardanti l'applicazione del punto 97 dell'elenco allegato al Decreto interministeriale n. 1973 del 27 settembre 1965² - Parziali modifiche alla Circolare n. 75 del 3 luglio 1967.

Sono pervenuti a questo Ministero, da parte di alcuni Comandi provinciali VV.F., quesiti riguardanti la regolamentazione delle attività commerciali sia in relazione alla classificazione di cui all'elenco allegato al D.I. n. 1973 del 27 settembre 1965, sia in relazione alle definizioni e limiti dei singoli esercizi.

Per quanto concerne la specificazione delle attività riportate al n. 97 dell'elenco suddetto (adesso punto 87 del DM 16/02/82. N.d.R.), sotto le indicazioni generiche di "... grandi magazzini di vendita abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti, grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario, supermercati", devono intendersi tutte le attività commerciali di vendita di prodotti combustibili o in prevalenza combustibili svolgentesi in edifici o locali ove si preveda un'affluenza di persone che possono dar luogo ad un affollamento tale da creare rischi di panico in caso di incendio o di incidente di altra natura.

Pertanto gli esercizi commerciali svolgenti le dette attività, ai fini delle presenti disposizioni, sono classificati in:

1) Grandi magazzini: empori al dettaglio che raggruppano in assortimenti organizzati un'ampia e completa gamma di articoli;

2) Supermercati alimentari: unità di vendita al dettaglio con un assortimento completo di tutti i prodotti alimentari di normale e diffusa domanda, integrati da un limitato numero di articoli non alimentari di più corrente consumo;

3) Ipermercati e centri commerciali: grandi unità di vendita al dettaglio o raggruppamento di grandi unità normalmente sviluppatesi su uno o due piani di superficie notevolmente superiore alle dimensioni tradizionali dei grandi magazzini;

4) Supermercati e aziende specialistici: unità di vendita al dettaglio di varie dimensioni indirizzate prevalentemente su un unico settore merceologico. Rientrano tra gli altri in questo gruppo i supermercati del mobile o complessi commerciali per la vendita di mobili e arredi ed i complessi di vendita di tessuti, abiti, biancheria e abbigliamento in genere;³

5) Grandi magazzini e supermercati all'ingrosso: Unità di vendita all'ingrosso che comprendono i prodotti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4).

Non rientrano nella predetta classificazione e pertanto non sono soggetti alle visite e al controllo di prevenzione incendi da parte dei Comandi provinciali VV.F., gli esercizi commerciali di cui sopra la cui superficie globale di vendita sia inferiore a 400 m².

A parziale modifica della Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 ed in attesa che venga emanata una nuova normativa, si dispone che i Comandi provinciali VV.F., si attengano ai seguenti criteri per la determinazione del massimo affollamento ipotizzabile per la predisposizione di un sistema organizzato delle vie di uscita.

Densità di affollamento⁴

1. - Per grandi magazzini e supermercati alimentari:

- a) 0,4 persone/m² per il piano interrato e piano terra;
- b) 0,2 persone/m² per i piani superiori;
- c) 0,1 persone/m² per le aree adibite ad uffici e servizi.

2. - Per ipermercati e centri commerciali:

¹ Norma superata dal DM 27/07/2010 che però non ha abrogato la presente Lettera Circolare. N.d.R.

² Adesso punto 87 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982. N.d.R.

³ Vedasi, in merito al ricomprendere in tale punto gli esercizi commerciali per la vendita di ferramenta e di articoli vari per la casa o di materiale edile, idraulico e elettrico, il punto 2) del chiarimento prot. n° P401/4101 sott. 106/33 del 23/04/1998 riportato alla fine di questa lettera circolare. N.d.R.

⁴ Vedasi, relativamente alla densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali, il punto 11) della circolare n° 42 MI.SA (86) 22, prot. n° 25750/4101 del 17/12/1986 riportato alla fine di questa lettera circolare. N.d.R.

- a) 0,2 persone/m² per le aree adibite a vendita;
- b) 0,05 persone/m² per le aree adibite ad uffici e servizi.

3. - Per supermercati e aziende specialistiche:

3.1 - Aziende specialistiche:

- a) 0,1 persone/m² per i piani interrati e piani terra;
- b) 0,05 persone/m² per i piani superiori;
- c) 0,05 persone/m² per le aree adibite ad uffici e servizi.

3.2 - Supermercati di mobili e di arredi - esercizi commerciali all'ingrosso:

- a) 0,05 persone/m² per i piani interrati e piani terra;
- b) 0,04 persone/m² per i piani superiori;
- c) 0,05 persone/m² per le aree adibite ad uffici e servizi.

Capacità di deflusso

- 1) 50 per il piano terra;
- 2) 37,5 per i piani interrati;
- 3) 33 per i piani superiori di edifici a più di tre piani fuori terra;
- 4) 37,5 per i piani superiori di edifici a tre piani fuori terra.

Larghezza delle vie di uscita

Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile.

La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20) con tolleranza non superiore all'8%. La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce.

Larghezza delle scale

Le scale ed i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle vie di uscita di cui fanno parte.

È consentito che una stessa scala serve più piani. In tal caso la larghezza delle scale sarà commisurata:

- per edifici a 3 piani fuori terra, alla somma delle capacità di deflusso del 2° e 1° piano;
- per edifici a più piani fuori terra, alla somma delle capacità di deflusso dell'ultimo e penultimo piano quando la capacità di deflusso da ogni piano sottostante rimanga uguale a quella dell'ultimo e penultimo piano. Per capacità di deflusso maggiori dai piani sottostanti la larghezza, a partire da tali piani, dovrà essere pari alla somma delle due capacità massime.

Se la scala serve anche il piano interrato la larghezza del pianerottolo del piano terreno e della porta di uscita a livello stradale deve essere uguale alla somma delle larghezze della rampa a servizio dei piani fuori terra e quella del piano interrato.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni valgono le definizioni di cui alla lettera-circolare del 21 ottobre 1974 protocollo n. 27030/4122/1, che in appresso si riportano:

- Vie di uscita. Percorso orizzontale e/o sub-verticale che conduce da un punto interno qualsiasi dell'edificio all'esterno, su strada pubblica o in luogo sicuro. Il percorso può comprendere corsie, corridoi, spazi di locali intermedi, vani di porte di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.

- Modulo di uscita. unità di misura della larghezza delle vie di uscita. Esprime la larghezza media occupata da una persona e si assume uguale a 0,60 m.

- Densità di affollamento. Massimo numero prevedibile di persone presenti per unità di superficie lorda del pavimento (persone/m²).

- Massimo affollamento ipotizzabile. Massimo numero prevedibile di persone presenti a qualsiasi titolo di ogni piano dell'edificio.

È determinato dal prodotto della densità di affollamento per la superficie lorda del pavimento.

- Superficie lorda. Superficie lorda del pavimento di qualsiasi piano è la superficie del piano o parte di esso compresa entro il perimetro esterno dei muri o pareti delimitanti il piano stesso o parte di esso.

- Capacità di deflusso o di sfollamento. Numero massimo consentito di persone che possono defluire attraverso un'uscita di "modulo uno".

NOTE ALLA LETTERA CIRCOLARE 17/02/1975 N. 5210/4118/4.

(Chiarimento)

PROT. n° P401/4101 sott. 106/33

Roma, 23 aprile 1998

OGGETTO: Quesiti vari di prevenzione incendi.

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Comando Provinciale VV.F., si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti.

(Omissis. N.d.R.)

Punto 2

Gli esercizi commerciali per la vendita di ferramenta e di articoli vari per la casa o di materiale edile, idraulico e elettrico, possono considerarsi unità di vendita al dettaglio indirizzate prevalentemente su uno specifico settore merceologico e pertanto possono essere ricompresi, ai fini del calcolo della densità di affollamento, nel punto 4 - Supermercati e aziende specialisti - della circolare prot. n° 5120/4118/4 del 17 febbraio 1975.

(Omissis. N.d.R.)

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato la nota n° 11200 del 5 giugno 1997 pervenuta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e riguardante vari quesiti inerenti ad attività inserite nel D.M. 16 febbraio 1982.

Poiché, a parere dello scrivente la pratica riveste carattere di interesse interregionale, si prega codesta Direzione Generale di voler fornire ogni utile indicazione in merito.

Parere del Comando

Questo Comando invia, per il parere di competenza, una serie di quesiti inerenti varie attività di cui al D.M. 16 FEB 1982.

Ciò premesso, si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Generale.

QUESITI:

(Omissis. N.d.R.)

2) Att. 87 Negozi di vendita - lett. circ. n. 5210/4118/a⁵ del 17.2.75

a) ai fini dell'applicazione dell'indice di affollamento si chiede se le seguenti tipologie di negozio che hanno una vasta gamma di articoli, rientrano nel punto 1 (0,4 persone/mq) o nel punto 4 (0,1 persone/mq) della lett. circ. citata:

- vendita ferramenta, articoli per la casa e vari nella stessa attività.
- vendita materiali edile, idraulico ed elettrico nella stessa attività.

(Omissis. N.d.R.)

Circolare n. 42 M.L.S.A (86) 22

Prot. n° 25750/4101

Roma, 17 dicembre 1986

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi.

Di seguito alla circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre 1985) si ritiene opportuno, per uniformità di indirizzo, riportare i più significativi quesiti di prevenzione incendi posti a questa amministrazione nel corso del corrente anno, nonché i chiarimenti formulati, sentito, ove necessario, il parere del

⁵ Leggasi lett. circ. n. 5210/4118/4. N.d.R.

comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge n. 818/1984 che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterranno, pertanto, ai concetti contenuti nei chiarimenti di seguito riportati.

(Omissis. N.d.R.)

11) Densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali

Per la determinazione della densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali può essere accettata una dichiarazione del titolare dell'attività circa il numero dei dipendenti impiegati negli uffici e tale dato dovrà essere aumentato del 20%.

(Omissis. N.d.R.)

[3 a.]

(Chiarimento)

PROT. n° P584/4108 sott. 22/21

Roma, 25 marzo 1997

OGGETTO: D.M. 16 febbraio 1982 – Autosaloni o saloni di esposizione. – Quesito. –

In riscontro alla nota indicata a margine, si chiarisce che gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, sia superiore a 400 m², indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione.

La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal D.M. 1° febbraio 1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30, mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli si applica il criterio esposto al quintultimo capoverso della circolare n. 2 del 16 gennaio 1982 dove espressamente viene scritto:..." per gli autosaloni con un numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi".

Quanto sopra anche alla luce di un parere espresso sull'argomento dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella riunione n. 154 del 2 febbraio 1994.

Parere del Comando

Pregiasi informare codesto Ministero che questo Comando, nell'ambito dell'espletamento della prevenzione incendi, a volte anche su richiesta della locale Questura, si trova a dover esprimere pareri riguardanti gli autosaloni per esposizioni di auto nuove e/o usate di superficie normalmente superiore a 400 mq. con capacità di parcheggio dichiarate dai titolari a volte maggiori e a volte inferiori a 30 automezzi.

Com'è noto il D.M. 16/2/82, per l'attività n° 92, prevede che in tale punto siano soggette "le autorimesse private con più di 9 autoveicoli, le autorimesse pubbliche, i ricoveri natanti ed aeromobili", senza menzionare in alcun modo gli autosaloni.

L'attività 87, del citato Decreto comprende i "locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi".

Il Decreto 1/2/86 recante le "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili", al punto 9 prevede che le norme di cui sopra devono essere applicate per gli autosaloni o saloni di esposizione quanto il numero di autoveicoli sia superiore a 30.

Per tutto quanto sopra, si richiede, per uniformità di indirizzo ed al fine di una corretta applicazione della norma, se gli autosaloni per esposizione sia di veicoli nuovi che usati con superficie maggiore di 400 mq. siano da far rientrare nell'attività n° 87 del D.M. 16/2/82 indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione, così com'è opinione di questo Comando, o se, a prescindere dalla superficie, debbano essere individuati al punto 92 ed in tal caso se debba essere preso come parametro di assoggettabilità i 30 automezzi evidenziati dal Decreto 1/2/86.

Nel caso invece di debbano riconoscere come attività n° 87, si richiede se al di sotto dei più volte citati 30 autoveicoli, oltre i quali sono da applicarsi le norme del decreto 1/2/86 debba essere presa come riferimento la circolare del Ministero dell'Interno n° 75 del 3/7/67 e successive modifiche ed integrazioni, laddove ci si riferisce ad aziende specialistiche.

[3 b.]

(Chiarimento)

PROT. n° P1915/4108/Sott. 22/21

Roma, 28 dicembre 2004

OGGETTO: Quesito – Richiesta di chiarimento. – Attività 87 Autosalone applicazione D.M. 1° febbraio 1986. –

Con riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. Pertanto, si ritiene che nel caso rappresentato di un autosalone ubicato in edificio isolato, con superficie lorda maggiore di 400 mq. e numero di autoveicoli maggiore di 30, deve essere integralmente applicato il D.M. 1° febbraio 1986.

[4]

(Chiarimento)

PROT. n° P489/4122 sott. 32

Roma, 16 giugno 2008

OGGETTO: Edificio universitario denominato “Museo della Tecnica Elettrica”, sito in XXX, Via XXX, n. XX. Richiesta di chiarimenti in materia di messa a norma antincendio.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali, a seguito di un quesito posta dall’Università degli Studi di XXX, viene chiesto all’Ufficio scrivente quali debbano essere le norme di prevenzione incendi di riferimento per i locali posti all’interno di un edificio, costruito negli anni 2000, da destinare a museo di “oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564”. Analoga richiesta viene avanzata per la sala convegni, situata in un locale posta in adiacenza all’atrio di ingresso all’edificio stesso, avente una capienza non superiore a 100 persone, da utilizzare non contemporaneamente all’attività museale.

Tanto premesso, nel concordare con le argomentazioni e le conclusioni espresse al riguardo da parte di codesto Comando e fatte proprie dalla Direzione Regionale, si ritiene utile aggiungere che per il caso specifico, viste le considerazioni del dirigente dell’Ateneo, quanto segue.

L’attività di che trattasi rientra nella definizione del punto 90 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 in quanto, pur se l’edificio non risulta pregevole per arte o storia, risultano esserlo gli oggetti di interesse culturale ivi esposti, in base a quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ...” che sottopone a tutela come beni culturali, oltre alle cose immobili, anche quelle mobili che nel caso particolare sono rappresentate dai “macchinari e oggetti storici della tecnologia dell’elettricità”. Inoltre, qualora i locali adibiti ad esposizione aperti al pubblico abbiano una superficie lorda superiore a 400 m² l’attività rientra anche al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 (punto 11 della circolare ministeriale n. 36 dell’ 11 novembre 1985⁶).

Per le citate attività, non regolate da specifiche disposizioni, si dovrà tener conto dei criteri generali di prevenzione incendi, e se del caso, anche di quanto precisato dal D.M. 9 maggio 2007 “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio” e s.m.i, mentre, per quanto attiene la sala convegni con capienza non superiore a 100 persone, si dovrà tener conto di quanto disposto al titolo XI del D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i ..

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito, pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di XXX, condividendo il parere del Comando.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero

Parere del Comando

Con riferimento all’oggetto si trasmette la richiesta dell’Università degli Studi di XXX volta a chiedere quali debbano essere le norme di prevenzione incendi di riferimento per i locali in un edificio di recente costruzione (anni 2000) destinati all’utilizzo come Museo o, non contemporaneamente, Sala Convegni.

Considerato che:

- l’attività rientra fra quelle soggette a controllo di prevenzione incendi in quanto compresa al punto 90 dell’allegato al DM 16/02/82 (Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello

⁶ Leggasi “dell’11 dicembre 1985”. N.d.R.

Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564) in quanto è soggetta a controllo la parte relativa agli oggetti esposti;

- non è soggetta a controllo di prevenzione incendi per l'utilizzo come Sala Convegni (considerando un affollamento di 70 persone);
- il D.M. 20/05/1992 ha come campo di applicazione "le misure tecniche necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1° giugno 1939, n. 1089 ... omissis ... e successive modificazioni e integrazioni";
- L'utilizzo come Sala Convegni, anche con un affollamento inferiore a 100 persone, ricade nel campo di applicazione del DM 19/08/96;

Lo scrivente Comando ritiene che per l'aspetto museale si debba procedere con le disposizioni di cui all'allegato I lett. A del DM 04/05/98 relative ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, mentre per l'uso come Sala Convegni debba essere rispettato il DM 19/06/96 in quanto tale decreto, nel campo di applicazione, non esclude le Sale Convegno con meno di 100 persone presenti; la stessa dovrà anche essere autorizzata dalla locale Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Si allega copia della richiesta con copia della planimetria generale.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.

(Si omette la copia della richiesta e della planimetria generale. N.d.R.)

[5]

(Chiarimento)

PROT. n° 1203/4109 sott. 51C

Roma, 26 settembre 2008

OGGETTO: Centro espositivo internazionale XXX XXX XXX sito in XXXXX - Titolarità certificato di prevenzione incendi - Quesito

Con riferimento alle note indicate a margine, inerenti l'attività indicata in oggetto, si concorda, in linea generale, con il parere espresso da codesta Direzione Regionale VV.F. in quanto si ritiene che:

- 1) per il caso rappresentato potrà essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi comprendente le attività 87 e 83, intestato alla società titolare del complesso immobiliare specificando, in appositi accordi contrattuali tra le parti, gli obblighi gestionali che ricadono sulla società affittuaria (p.e. individuazione e formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, specifica pianificazione dell'emergenza, sorveglianza e manutenzione impianti e attrezzature, ecc.). Quanto sopra in considerazione del fatto che l'attività di spettacolo e trattenimento svolta all'interno della struttura fieristica di che trattasi non sembra riconducibile alla tipologia di manifestazioni temporanee rappresentando piuttosto una differente modalità di impiego dei medesimi locali. Pertanto, le diverse configurazioni standard per le varie tipologie di eventi ipotizzabili (congressi, proiezioni cinematografiche, concerti, ecc.) potranno essere autorizzate, secondo le procedure previste dal DPR 37/98 dal Comando provinciale VV.F. e, qualora rientranti nell'art. 80 del T.U.L.P.S., da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo secondo le vigenti procedure. La documentazione tecnica da esaminare dovrà contenere a valutazione del rischio incendio, in particolare esplicitando la valutazione delle vie di esodo, i materiali di arredo e finitura impiegati, la distribuzione dei posti a sedere, ecc., per ogni configurazione standard che si intende adottare. Nel caso invece di svolgimento di ulteriori manifestazioni occasionali non contemplate tra quelle già autorizzate, dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione al Comando provinciale VV.F. e alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, qualora rientranti nell'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- 2) l'utilizzo degli spazi fieristici per attività di pubblico spettacolo comprese nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 comporta l'integrale osservanza della predetta regola tecnica, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di richiedere deroga in presenza di motivati impedimenti.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Como relativo alle attività che si intendono svolgere all'interno del centro fieristico in oggetto.

In relazione alle richieste del professionista si riportano di seguito i pareri dell'ufficio scrivente:

1. si premette che l'attività di pubblico spettacolo svolta all'interno della struttura fieristica in oggetto non sembra, per quanto descritto, di tipo temporaneo, ossia legata ad un'occasione particolare, ma piuttosto una differente modalità di utilizzazione degli stessi spazi. Ciò detto, e tenuto conto dei contenuti della L.C.P1155/4106 del 2.11.2006 in merito alla impossibilità di contestazione⁷ del certificato di prevenzione incendi, si è del parere che per il caso specifico il c.p.i. possa essere unico, comprendente le attività 87 e 83, intestato ad una delle due società - eventualmente specificando la suddivisione degli obblighi gestionali con l'altra - oppure possano essere rilasciati due c.p.i., uno per ogni titolare e per ogni destinazione d'uso richiesta;
2. l'utilizzazione degli spazi fieristici per attività comprese nel campo di applicazione del DM 19.08.1996 comporta il puntuale rispetto del decreto stesso, fatta salva la possibilità di deroga in caso di motivati impedimenti.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

L'ing. JJJ JJJ, per conto della società YYY YYY YYY, ha inoltrato a quest'ufficio due quesiti inerenti le attività congressuali che si tengono all'interno del centro fieristico XXX XXX sopra specificato.

Il centro fieristico nasce negli anni '80 a seguito di regolare approvazione progettuale ed è attualmente dotata di Certificato di prevenzione incendi in corso di validità per l'attività di centro fieristico, individuata al punto 87 del decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 e per altre attività complementari, come l'impianto per la produzione di calore e gli impianti di cucina alimentati a gas metano.

In occasione dell'ultimo rinnovo del Certificato di prevenzione incendi l'attività principale del centro fieristico è stata modificata dall'originaria attività n. 83 ad attività n. 87, a seguito di apposito quesito promosso dallo stesso ing. JJJ, con il quale codesto Ministero ha confermato, con la nota n. P1098/4109 del 24 settembre 2002⁸, che i centri fieristici non sono locali di pubblico spettacolo e pertanto non sono obbligati all'acquisizione del parere sull'agibilità dei locali da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il quesito allora proposto era comunque finalizzato all'annullamento del servizio obbligatorio di vigilanza da parte dei Vigili del fuoco, prescritto dalla Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, e in quell'occasione codesto Ministero ha comunque confermato la regolarità del servizio di vigilanza antincendio, correttamente prescritto dalla Commissione di vigilanza in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 22 febbraio 1996, n. 261.

La società XXX XXX XXX, che detiene la titolarità del Certificato di prevenzione incendi per la sola attività di centro fieristico, ha stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con la società YYY YYY YYY YYY, che gestisce pertanto solamente gli eventi congressuali e altre attività (proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli di arte varia) che si tengono occasionalmente all'interno del centro fieristico, manifestazioni che costituiscono, questa volta, attività di pubblico spettacolo e sono quindi soggetti alle competenze della Commissione pubblico spettacolo.

Le attività congressuali e di pubblico spettacolo, poiché rappresentano configurazioni provvisorie all'interno degli stessi locali normalmente utilizzati come sale espositive, sono esenti dall'acquisizione del Certificato di prevenzione incendi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1999, n. 37.

La Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, nella seduta del 28 marzo 2007, ma anche il Comando, con la nota del 4 giugno 2008, hanno comunque espresso parere contrario sulla conformità del progetto degli eventi congressuali e di pubblico spettacolo alle vigenti norme di sicurezza di cui decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, in quanto lo stesso decreto non era rispettato integralmente.

Premesso quanto sopra esposto, il primo quesito proposto verte sulla possibilità di richiedere, a nome di entrambe le società, il parere di conformità e il successivo Certificato di prevenzione incendi, cointestando gli atti ad entrambe le società XXX XXX XXX e YYY YYY YYY YYY che gestiscono alternativamente, all'interno dei medesimi locali, gli eventi fieristici (XXX XXX XXX) e gli eventi congressuali e di spettacolo (YYY YYY YYY YYY). Gli eventi congressuali - si ribadisce - si svolgeranno, secondo quanto dichiarato, sempre alternativamente agli eventi fieristici, e mai contemporaneamente, e viene richiesto quindi di considerare le attività congressuali e di pubblico spettacolo non più di tipo occasionale, in virtù della loro frequenza, seppure alternative agli eventi fieristici.

Il Comando, in merito al primo quesito, conferma il parere contrario già espresso, in quanto i convegni, i congressi e le attività di spettacolo, poiché non si tengono all'interno di sale appositamente dedicate, ma all'interno delle sale fieristiche che vengono di volta in volta trasformate, rappresentano manifestazioni occasionali, pertanto esenti dall'obbligo di acquisire il Certificato di prevenzione incendi.

L'assenza di sale appositamente allestite per i convegni e per altri spettacoli impone, peraltro, anche la necessità della verifica dei locali da parte della Commissione di vigilanza in occasione di ogni manifestazione, per quanto attiene la regolarità della disposizione dei posti a sedere di tipo mobile, le installazioni elettriche, i palchi e gli altri allestimenti realizzati appositamente per lo scopo. D'altro canto, l'eventuale Certificato di prevenzione incendi, rilasciato per una

⁷ Verosimilmente da leggere "cointestazione". N.d.R.

⁸ Rinvia al chiarimento prot. N. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28 giugno 2002. N.d.R.

siffatta attività, impone al titolare dell'attività, pena la decadenza dello stesso Certificato, di non modificare la situazione riscontrata all'atto del sopralluogo, situazione che non sarà veritiera in quanto il locale è destinato ad essere completamente trasformato in funzione del successivo evento fieristico o di pubblico spettacolo.

Il primo punto oggetto di controversia è pertanto la regolarità della cointestazione del Certificato di prevenzione incendi a due società distinte che esercitano negli stessi locali, rispettivamente, la prima (XXX XXX XXX) l'attività di centro fieristico, la seconda (YYY YYY YYY YYY) l'attività di pubblico spettacolo. Il secondo punto riguarda, in subordine, l'opportunità di includere, fra i contestatari⁹ del Certificato di prevenzione incendi, una società (YYY YYY YYY YYY) che non ha l'obbligo di acquisire il Certificato di prevenzione incendi per le attività esercitate di tipo occasionale.

Un altro quesito è relativo all'obbligatorietà dell'adeguamento del centro fieristico alle norme del decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, per quanto attiene gli impianti antincendio, nel caso in cui il centro sia utilizzato per convegni, congressi ed altre manifestazioni di pubblico spettacolo.

Gli eventi proposti dalla società YYY YYY YYY YYY prevedono la realizzazione di convegni e congressi per una capienza superiore a 600 persone. Uno dei motivi che hanno portato al parere contrario al progetto degli eventi congressuali era la mancata previsione di una rete idrica antincendio interna ad idranti DN 45, richiesta dal punto 15.3.2 del decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 nel caso in cui la capienza della sala convegni è superiore a 600 persone, in quanto il centro fieristico è dotato solamente di nappi antincendio DN 25.

Il Comando ritiene che la realizzazione e l'utilizzo di sale congressi e convegni, poiché rappresentano una modifica al progetto originariamente approvato e comunque una nuova realizzazione, sono ovviamente subordinati al completo rispetto delle vigenti norme di sicurezza, di cui al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, anche per quanto riguarda gli impianti di protezione attiva, e comunque anche se la manifestazione sono di tipo occasionale.

Si trasmette per dovere d'ufficio il quesito pervenuto tramite la Direzione Regionale Vigili del fuoco per la Lombardia alla quale si chiede di trasmetterlo al superiore Ministero con il proprio motivato parere.

Si allegano in copia:

(si omettono gli allegati N.d.R.)

[6]

(Chiarimento)

PROT. n° 7960

041/032101 01 4108 022 021

Roma, 17 luglio 2009

OGGETTO: Ventilazione autosalone. Punto 3.9.1 del DM 01/02/1986. Quesito

Si riscontra la nota, a margine indicata, di codesta Direzione Regionale inerente la superficie di ventilazione permanente di un autosalone.

In particolare si concorda con il parere di codesta Direzione Regionale e quindi ritiene che nel caso di un autosalone non sia necessaria la realizzazione di una superficie di ventilazione permanente pari allo 0.3% di quella in pianta, qualora non sia prevista l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica in quanto:

- la presenza di personale durante l'orario di lavoro richiede un'adeguata temperatura del locale e pertanto le aperture permanenti spesso anche di dimensioni rilevanti interferiscono con le condizioni di salubrità dello stesso;
- non vi è presenza di miscele infiammabili perché i veicoli in esposizione sono normalmente caratterizzati da serbatoi di carburante sostanzialmente vuoti;
- la necessità della superficie di ventilazione permanente è legata all'evacuazione sia di miscele infiammabili, che come detto sono assenti sia dei gas di scarico emessi dai veicoli, per i quali, nel caso degli autosaloni, non è prevista la movimentazione con motore in funzione.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale Vigili del fuoco di Cremona volto a chiarire se la superficie di aerazione permanente richiesta al punto 3.9.1 del DM 01.02.1986 in caso di mancanza dell'impianto di ventilazione meccanica debba essere realizzata anche nel caso degli autosaloni con capienza superiore a 30 veicoli.

⁹ Verosimilmente da leggere "cointestatari". N.d.R.

Tenuto conto che la finalità della superficie di ventilazione permanente pari allo 0,3 % di quella in pianta dell'autorimessa è connessa all'evacuazione dei gas di scarico emessi dalle autovetture, si ritiene che nel caso degli autosaloni, in cui non è prevista la movimentazione degli autoveicoli in esposizione, tale requisito non sia richiesto.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

In allegato si trasmette il quesito posto dal Dott. Ing. XXXX YYYY, inerente la ventilazione di un autosalone avente capacità di parcheggio > 30 autoveicoli e superficie > 400 m² e pertanto rientrante al punto 87 del D.M. 16.02.1982 con applicazione della norma tecnica di cui al D.M. 01.02.1986, così come previsto dalla lettera circ.¹⁰ P584/4108/sott. 22/21 del 25 marzo 1997; detta norma tecnica al punto 3.9.1 prevede che le autorimesse abbiano una superficie di aerazione naturale non inferiore a 1/25 della superficie in pianta del compartimento e nei casi in cui non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica, una frazione di tale superficie, non inferiore a 0,003 m² per m² di pavimento, deve essere completamente priva di serramenti. Viene richiesto dal tecnico se detta superficie priva di serramenti deve essere realizzata anche per l'attività commerciale di autosalone.

Richiesta del tecnico

Il quesito in oggetto è relativo ad un Autosalone avente una capacità di parcheggio superiore a 30 autoveicoli che presenta una superficie lorda in pianta superiore a 400 m² (attività n° 87 del D.M. 16/02/1982).

Com'è noto nel caso in esame la Lett. Circ.¹ MIN. INT. prot. n° P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997 precisa genericamente che la normativa applicabile è quella contenuta nel D.M. 01/02/1986.

Tuttavia non è chiaro se la medesima debba essere applicata integralmente in ogni sua parte e, in special modo, per quanto attiene al 1° comma del punto 3.9.1 del citato disposto legislativo relativamente al requisito dell'aerazione permanente da prevedere nella misura di 0,003 m² per metro quadrato di pavimento dell'Autosalone, una volta che sia già rispettata la superficie minima di ventilazione pari ad 1/25 della superficie in pianta.

È convincimento dello scrivente, infatti, che tale requisito risulti essenziale all'interno di una "classica" autorimessa per evacuare i gas di scarico che gli autoveicoli quotidianamente ed ordinariamente emettono nel percorrere il corsello di manovra, durante la breve sosta di apertura e chiusura della basculante dei box etc., ma che, invece, risulti ridondante all'interno di un Autosalone per la esposizione di veicoli nuovi ed usati in cui, di fatto, detti veicoli non sono mai in movimento se non nel momento in cui vengono esposti o venduti.

Nella fattispecie, inoltre, la superficie in pianta dell'Autosalone di cui si scrive, pari a circa 1.745 m², comporterebbe la realizzazione di una superficie d'aerazione permanente pari a:

$$S_{AP} = 1.745 \times 0,003 = 5,24 \text{ m}^2 \text{ che:}$$

- a) vanificherebbe pressoché integralmente il sistema di riscaldamento previsto per l'esercizio commerciale;
- b) benché provvisti di reti metalliche di protezione contribuirebbero sensibilmente a diminuire il grado di sicurezza all'interno dell'Autosalone in special modo durante le ore di chiusura notturna in considerazione del fatto che:
 - 1) l'Autosalone è situato in un'area artigianale all'estrema periferia dell'abitato di AAAA, ai margini dell'aperta campagna;
 - 2) all'interno dello stesso saranno ricoverate autovetture di marca CCCC e DDDDD di elevato valore commerciale;

Stante quanto premesso, si chiede a Codesto Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco se il citato comma inerente l'aerazione permanente debba essere integralmente rispettato anche per l'Autosalone in esame che, in ogni caso, si configura come una attività commerciale e non come un'autorimessa generica cui sono collegate problematiche necessariamente diverse connesse alla movimentazione continua dei veicoli.

[7]

(Chiarimento)

PROT. n° 0006959

Roma, 21 maggio 2013

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

¹⁰ La "lettera circ." è una nota di chiarimento. N.d.R.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell' avviso che nell' applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all' interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pisa, con l' allegata nota prot. n. 2360 del 12/03/2013, evidenzia che alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del D.P.R. n. 151 dell' 1 agosto 2011, relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fanno riferimento ad attività di cui all' abrogato D.M. 16.02.1982 relativamente a vari requisiti quali ad esempio ubicazione, comunicazione, resistenza al fuoco delle strutture, etc, riportando alcuni esempi.

In relazione a quanto sopra il Comando, nell' evidenziare la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell' Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, formula i seguenti quesiti:

1. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16/02/1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell' applicazione delle medesime norme;
2. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del D.M. 16.2.1982.

Al riguardo questo Ufficio, in considerazione dell' abrogazione del D.M. 16.02.1982, ritiene che quando nelle norme di prevenzione incendi si trovano riferimenti ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16.02.1982, le stesse debbano essere riconvertite in quelle del D.P.R. n. 151/2011.

Poiché il D.P.R. n. 151/2011 suddivide le attività nelle categorie A, B e C, sarebbe da chiarire se tale considerazione vale per tutte le citate categorie.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del DPR 151 dell' 1 agosto 2011, e relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, con riferimento a requisiti di ubicazione necessari ovvero consentiti, e anche ad altri requisiti, come per esempio quelli relativi alla resistenza al fuoco delle strutture, fanno riferimento ad attività di cui all' abrogato DM 16.2.1982.

Si citano di seguito e ad esempio i seguenti tre casi:

- regola tecnica relativa alle autorimesse, costituita dal DM 1.2.1986.

rif. 3.1 Isolamento

"...omissis... *Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*"

rif. punto 3.4.1 Strutture dei locali

"...omissis... *Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180.*"

rif. punto 3.5.1

"*Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*"

Rif. punto 3.5.2

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l' esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.

Rif. punto 3.5.3

Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l' esclusione delle attività di cui ai

punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.”

- regola tecnica relativa alle attività ricettive, costituita dal DM 19.4.1994.

rif. punto 5 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

“Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) ...omissis...;

b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982”

e

rif. punto 5 (UBICAZIONE).2 (Separazione-Comunicazioni) dell'Allegato

“Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

a) ...omissis...;

b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;

c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1”

- regola tecnica relativa alle attività commerciali, costituita dal DM 27.7.2010.

rif. punto 2 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

“Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:

a) ... omissis...;

b) in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività”

Premesso ciò, e tenuto conto che evidentemente non vi è corrispondenza biunivoca tra le attività del DM 16.2.1982 e quelle del DPR 151 dell'1 agosto 2011, ed anzi alcune non sussistono più mentre altre sono state aggiunte, si richiede conferma di quanto segue:

- 1) se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16.2.1982, citate nelle regole tecniche, senza convertirle in quelle del DPR 151/2011, nell'applicazione delle medesime norme;
- 2) se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività “soggette a controllo” (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del DM 16.2.1982.

9

(Chiarimento)

PROT. n° P233/4147 sott. 4

Roma, 17 febbraio 1997

OGGETTO: D.M. 16 febbraio 1982, punto 87 - Risposta a quesito.

In relazione al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. con la nota che si riscontra concernente l'applicabilità dei criteri di prevenzione incendi di cui alla Circolare Ministeriale n.75 del 3 luglio 1967 ad attività di vendita che, pur se aventi superficie complessiva maggiore di mq 400, sono caratterizzate da una limitata area riservata alla sosta del pubblico, si chiarisce che il settore retro- bancone non può farsi ricadere nella fattispecie dei “depositi di riserva” o di “scorta merci” di cui alla precitata circolare, in quanto costituente parte integrante dell'esercizio di vendita utilizzato, per tale scopo, dai soli commessi.

Nel concordare, pertanto, con la considerazione del Comando in indirizzo sull'opportunità che le attività di cui trattasi vadano singolarmente valutate in funzione di alcuni parametri di riferimento (carico d'incendio, classe di rischio dell'edificio, natura dei materiali trattati, caratteristiche e distribuzione dei locali, ecc.), questo Ispettorato è dell'avviso che nella trattazione delle relative pratiche, oltre che prescrivere il rispetto dei restanti criteri tecnici di prevenzione incendi e di ogni altra specifica normativa emanata in materia di sicurezza, si debba tener conto delle seguenti indicazioni:

- la zona di sosta del pubblico sia dotata di idoneo sistema di vie d'uscita dimensionato in funzione del massimo affollamento ipotizzabile;

- al settore retro-bancone, adibito a magazzino merce e praticato dal solo personale addetto alla vendita, siano applicate le specifiche disposizioni di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo 18 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

Parere del Comando

Un libero professionista ha inoltrato a questo Comando l'allegata richiesta di parere tecnico relativa ai locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva di servizi e depositi, attività individuata al punto 87 del D.M. 16/2/82.

Sostanzialmente il citato professionista rivolge la propria attenzione a quelle ditte che prevalentemente svolgono la loro attività in locali adibiti a magazzino di merci varie mentre al pubblico è riservato uno spazio molto modesto rispetto a tutto l'ambiente; detto spazio è compreso fra l'ingresso ed il banco di vendita, che preclude l'accesso al magazzino da parte del pubblico, risulta essere inferiore a 400 mq. e non compartimentato dal magazzino retrostante.

I titolari delle attività organizzano in tal modo gli spazi perché normalmente le persone presenti sono in numero molto limitato e vengono servite direttamente al banco di vendita.

Tale situazione presenterebbe per il pubblico, secondo il professionista, un rischio ampiamente inferiore rispetto a quello rappresentato dai grandi magazzini, per cui l'applicazione delle norme della circolare n° 75/67 risulterebbe particolarmente onerosa.

L'interpretazione letterale del punto 87 induce a pensare che ogni qualvolta la somma della superficie di magazzino con quella di vendita al pubblico superi i 400 mq. all'attività si debbano applicare le norme della citata circolare.

Tuttavia questo Comando ritiene che ogni situazione debba essere valutata singolarmente in funzione di alcuni parametri essenziali, quali il carico d'incendio presente nel magazzino, la classe di rischio dell'edificio che ne consegue, il tipo di materiale trattato, la disposizione dei locali ecc....), fermo restando che comunque la zona di sosta del pubblico deve essere dotata di idonee uscite di sicurezza, calcolate secondo il massimo affollamento ipotizzabile.

Pertanto al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo, si chiede a codesto Ministero il parere in merito alla richiesta presentata.

[10 a.]

(Chiarimento)

PROT. n° P08/4183 sott. 10

Roma, 20 gennaio 1999

OGGETTO: Utilizzazione di forni a legna all'interno dei centri commerciali. -

Si riscontra la nota indicata al margine, con cui sono state esposte alcune misure di sicurezza relative alla problematica indicata in oggetto per rappresentare il parere di massima concorde con quanto ivi rappresentato.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che solo l'analisi caso per caso può condurre alla definizione delle misure specifiche. In tale ambito, pertanto, oltre ai punti già considerati, a parere di questo Ufficio, dovrebbe essere valutato anche l'aspetto dell'aerazione dei locali.

Parere dell'Ispettorato

il Comando Provinciale VV.F di Brescia, con il quesito che si allega in copia unicamente alla documentazione tecnica presentata dalla ditta XXXXX, ha richiesto se, ed a quali condizioni, può essere consentita la presenza di un forno a legna all'interno di un centro commerciale.

Riguardo a tale problematico il Comitato Tecnico Regionale della Lombardia, in data 10 luglio 1998, si è espresso ritenendo non compatibile la presenza di un forno a legna all'interno del centro commerciale, in quanto si tratterebbe della presenza di una fiamma libera in ambienti privi della necessaria compartimentazione.

Lo scrivente, tenuto conto che alcune realizzazioni simili a quella in esame già esistono, ritenendo altresì che la problematico abbia una valenza generale, giudica opportuno formulare il presente quesito a codesto Ministero.

Considerato che vanno contemplate sia l'esigenza di sicurezza, sia la possibilità per le aziende di competere commercialmente senza penalizzazioni, sfruttando le opportunità che via via il mercato va prospettando, lo scrivente ritiene che le installazioni di forni a legna in centri commerciali possano essere consentite purché subordinate all'adozione delle misure di sicurezza sia strutturali che gestionali di seguito indicate:

- locale, ospitante la camera di combustione, avente una parete ed un'uscita attestate su spazio scoperto, intercapedine antincendio o percorso protetto;
- deposito legna in apposito locale compartimentato;
- limitazione della quantità di legna in deposito riferita strettamente alla quantità necessaria al consumo giornaliero;
- assenza di materiali combustibili a distanze inferiori a m. 3 dalla bocca della camere di combustione;

- camino della camere di combustione sfociante direttamente all'esterno o, in caso di attraversamento degli ambienti soprastanti, incamiciamento con controtubo di adeguata resistenza al fuoco;
- divieto di combustione in assenza del personale addetto alla rivendita e degli addetti antincendio del centro commerciale.

Si prega codesto Ministero di esprimere il proprio parere sia riguardo all'approvazione dello specifico progetto relativo al centro commerciale XXX, sia riguardo all'approvazione di eventuali altri progetti simili.

Si prega altresì di specificare, nel caso in cui le suddette installazioni fossero ritenute attuabili, entro quali termini, e sulla base di quali requisiti minimi si dovrà prescrivere l'adeguamento delle installazioni esistenti e già approvate dai comandi provinciali.

[10 b.]

(Chiarimento)

PROT. n° 1646

032101.01.4147.012

Roma, 24 dicembre 2008

OGGETTO: Utilizzazione forni a legna all'interno dei centri commerciali.

Si fa riferimento alla nota pari oggetto, indicata a margine, per osservare come anche la bozza di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali - in via di definizione a cura della scrivente Direzione Centrale - ammette la presenza di forni per pizza e/o pane con funzionamento a legna con caricamento manuale all'interno di centri commerciali.

Tuttavia, in assenza di specifiche disposizioni di prevenzione incendi, è necessario che il titolare dell'attività effettui, sulla base della documentazione relativa alle caratteristiche tecniche ed alle modalità di installazione ed utilizzo fornita dal produttore del forno, una attenta analisi dei rischi che, tenendo conto del contesto in cui il forno stesso deve essere collocato, consenta l'individuazione delle misure tecniche e gestionali da adottare per esercire in sicurezza (distanze minime da eventuali materiali di arredo e/o finitura combustibili; camino della camera di combustione installato in modo da garantire la continuità della compartimentazione dei compartimenti attraversati e da non creare problematiche di surriscaldamento di eventuali materiali combustibili; etc).

Inoltre si ritiene che la quantità di legna in deposito debba essere limitata strettamente al consumo giornaliero e che la combustione sia vietata in assenza del personale appositamente addetto.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dalla ditta "XXXX XXXXX" Srl relativo alla problematica in oggetto.

Il quesito, nel fare riferimento a precedenti pronunciamenti dell'Ispettorato regionale Lombardia e del Ministero dell'interno - che per comodità si allegano in copia - riguarda:

1. la possibilità di installare materiali di arredo di classe 1 a distanza inferiore a 3 m dalla bocca della camera di combustione;
2. la possibilità di tenere nel locale vendita un apposito contenitore metallico chiuso per il deposito della legna nel quantitativo strettamente necessario al consumo giornaliero (circa 1000 kg).

Al riguardo, tenuto conto della potenza termica dell'apparecchiatura, della disposizione degli arredi tipica dell'attività (banco di vendita in prossimità del forno), nonché dei quantitativi di legna necessari per il consumo giornaliero, si ritiene che la richiesta possa essere in linea di massima accolta, salvo diverse valutazioni che potranno derivare dall'analisi di situazioni particolari.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Richiesta della Ditta

Facendo seguito al personale colloquio del 26.05.2008 presso i Vostri uffici (presenti: Ing. YYYY e, per "XXXX XXXXX", AAAAA, BBBB, CCCCC) Vi formalizziamo di seguito i quesiti esposti verbalmente.

Con riferimento alla nota Ministero dell'Interno prot. P08/4183 sott.10 del 20/01/99 ed alla nota dell'Ispettorato Regione Lombardia prot. 5197 VII 2/1 del 23/12/98, nonché alle considerazioni da noi esposte ed alla documentazione allegata, siamo ad esporVi i seguenti quesiti relativi alla possibilità di utilizzo di:

- 1) materiale certificato quale ignifugo "classe 1", in considerazione della compresenza di numerosi componenti strutturali in acciaio, relativamente a parte dell'arredo ed alle pitture di trattamento dello stesso, a distanze anche inferiori a tre metri dalla bocca della camera di combustione del forno a legna "ZZZZ";
- 2) apposita struttura (vedi disegni e foto allegate) in lamiera di ferro, interamente chiusa, atta al deposito temporaneo di legna, in quantitativo strettamente necessario al consumo giornaliero.

Riteniamo altresì utile informarVi, sinteticamente ma ci auguriamo esaurientemente, sulla nostra azienda e sulle particolarità tecniche del nostro punto vendita.

Deve essere preliminarmente sottolineato il fatto che l'attività è stata avviata nel 1969, e dalla stessa data è operativo il forno "ZZZZ" nei punti vendita "XXXX XXXXX". Detti punti vendita sono inseriti nelle gallerie dei più importanti Centri Commerciali italiani, e lo sviluppo continua con successo.

Si può facilmente comprendere come la questione sicurezza sia al centro dell'attenzione, dei promotori dei Centri Commerciali, ed il fatto che "XXXX XXXXX" sia non solo universalmente accettato, ma anche sempre più richiesto, indica chiaramente che ogni eventuale dubbio è stato abbondantemente superato.

Evidentemente la prova dei fatti, ossia l'assoluta assenza di qualsiasi episodio negativo, ha confermato l'assoluta bontà della progettazione del forno a legna "ZZZZ".

Deve essere altresì considerata l'assoluta mancanza di fuoriuscita di fumi di cottura, verificabile direttamente in un qualsiasi centro commerciale, che è peculiare della macchina, grazie alle caratteristiche progettuali ed alle specifiche funzioni aspiranti. Si comprende che sarebbe cosa assolutamente improponibile in una galleria commerciale anche la minima presenza dei suddetti fumi, vista la compresenza di negozi di abbigliamento, gelaterie, etc.

Questo significa che è stata posta ogni attenzione progettuale per mantenere all'interno della macchina ogni flusso operativo, a garanzia della sicurezza.

Ulteriore importante garanzia di sicurezza è relativa al modestissimo sviluppo di calorie, come ben si evince dalla documentazione "CE" della macchina: 400,4 Kcal/h rendono il forno a legna "ZZZZ" equiparabile, di fatto, ad un normale forno di tipo civile.

Queste considerazioni ci portano a ritenere proponibile l'utilizzo di materiale ignifugo "classe 1" relativamente a parte dell'arredo ed alle pitture di trattamento dello stesso, senza alcun pregiudizio di sicurezza per le persone e le cose.

Ringraziamo per l'attenzione e rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità.

[11]

(Chiarimento)

PROT. n° P1524/4147 sott. 4

Roma, 27 ottobre 2004

OGGETTO: Coperture vetrate degli spazi comuni di centri commerciali. – Quesito. –

In relazione a quanto richiesto con la nota cui si risponde, concernente l'oggetto, si ritiene che in presenza di coperture e pareti vetrate, debba essere garantita la sicurezza contro il pericolo di caduta delle lastre di vetro, oltre che per gli occupanti, anche per le squadre di intervento.

Il perseguimento di tale obiettivo, pertanto, deve essere dimostrato dal progettista attraverso la strategia antincendio che non può limitarsi, unicamente, alle misure evidenziate ma deve prevedere l'assenza di materiali combustibili negli ambienti in cui sono presenti le suddette superfici vetrate e la presenza di uscite di sicurezza alternative a quelle ubicate in corrispondenza di tali ambienti.

[12 a.]

(Chiarimento)

PROT. n° P861/4122/1 sott. 3

Roma, 29 maggio 1995

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994 – Quesito. -

Il D.M. 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere) consente al punto 5.1 che le attività ricettive possano essere ubicate in edifici o locali anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse e, qualora tali destinazioni siano soggette ai controlli di prevenzione incendi, ne limita tale possibilità solo a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92 e 94 del D.M. 16 febbraio 1982, facendo comunque salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative vigenti.

Ciò premesso, stante la vigenza della circolare n° 75 del 1967, al momento è fatto divieto di ubicare nello stesso edificio o in edifici o locali contigui, attività ricettive e commerciali (tra loro non pertinenti) ricadenti ai punti 84 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982.

La suddetta limitazione può essere al momento quindi affrontata caso per caso, tramite l'istituto della deroga, di cui all'art. 21 del D.P.R. n° 577/82.

Si rappresenta da ultimo che tale problematica è all'attenzione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ove è in stato avanzata la rielaborazione della norma di sicurezza antincendio per le attività commerciali.

[12 b.]

(Chiarimento)

PROT. n° P178/4122/1 sott. 3

Roma, 21 marzo 2000

OGGETTO: D.M. 9/4/94 e Circ. M.L.S.A. n. 75/67 - Ubicazione e separazione tra attività ricettive e locali di vendita.

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato Interregionale VV.F. nella nota a cui si riscontra.

Parere dell'Ispettorato Interregionale

In allegato alla presente si trasmette il quesito inerente l'oggetto.

Al riguardo, questo Ispettorato ritiene che nei casi di cui trattasi si debba far riferimento alla norma di rango superiore, ovvero a quella di più recente emanazione.

Parere del Comando

Come noto il punto b) dell'art. 5.1. dell'Allegato al D.M. 9 aprile 1994 consente che le attività ricettive siano ubicate in edifici o locali, anche contigui a "Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi"; al successivo punto d) dell'art. 5.2. del medesimo Allegato si precisa che, qualora tali attività non siano pertinenti, devono essere separate dall'attività ricettiva mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.

Il punto 1) della Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 non consente la presenza di attività ricettive in edifici contenenti esercizi commerciali di superficie complessiva superiore a 400 mq.

Ciò premesso si chiede:

- quale delle due normative suddette deve essere seguita ai fini della determinazione della corretta ubicazione reciproca di tali attività?
- qualora sia ammessa la presenza simultanea delle attività 84 e 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 nel medesimo edificio, quali caratteristiche devono possedere le strutture di separazione fra le stesse?

[13]

(Chiarimento)

Prot. n° P1201/4147 sott. 4

Roma, 26 ottobre 2001

OGGETTO: D.M. 19 agosto 1996 e Circolare M.I. n° 75 del 3 luglio 1967 – Quesito.-

Con riferimento al quesito posto, inerente l'oggetto, si fa presente che il divieto originariamente previsto dalla circolare n° 75/1967, circa la coesistenza in uno stesso edificio di locali adibiti ad esposizione e vendita ed attività di pubblico spettacolo, è da intendersi di fatto abrogato sulla base di quanto disposto dal punto 2.1.1, lettera c), dell'allegato tecnico al D.M. 19 agosto 1996, che costituisce atto normativo successivo e di rango superiore rispetto alla citata circolare n° 75/1967.

Si ritiene inoltre che, poiché le sale giuoco del "Bingo", come chiarito con lettera circolare prot. n° P1071/4109 sott. 44/C.7 del 21 settembre 2001, sono assimilabili ai locali di trattenimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del D.M. 19 agosto 1996, non sussistono vincoli ostativi alla coesistenza delle suddette sale nel volume di edifici destinati anche ad attività di esposizione e vendita ricomprese nel punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Parere del Comando

Il D.M. 19/8/96 al punto 2.1 dell'allegato consente che i locali destinati a trattenimenti e pubblico spettacolo possono essere ubicati nello stesso volume di edifici aventi come destinazione locali adibiti ad esposizione e vendita con superficie lorda superiore a 400 mq (punto 87 D.M. 16/2/82) fermo restando l'osservanza delle vigenti e specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

La Circolare Ministero Interno n° 75 del 3/7/67 al punto 1 vieta di ubicare i grandi empori di vendita in edifici destinati ad "alberghi, cliniche, scuole e locali di pubblico spettacolo".

Le norme innanzi citate appaiono in contrasto tra di loro per cui si chiede se possa consentirsi ai locali di pubblico spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti (punto 83 del D.M. 16/2/82) di essere ubicati nello stesso volume di edifici destinati a locali di esposizione e vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq (punto 87 D.M. 16/2/82).

Si chiede inoltre, anche in considerazione dei chiarimenti di cui alla lettera circolare prot. n° P47/4109 sott. 44/C7 dell'11/1/01, se le sale BINGO possono essere ubicate nello stesso volume di edifici destinati a contenere attività di cui al punto 87 del D.M. 16/2/82.

[14]

(Chiarimento)
PROT. n° 1304
032101.01.4109.044B.000

Roma, 23 marzo 2009

OGGETTO: locale di pubblico spettacolo. Luogo sicuro e capacità di deflusso del sistema delle vie di esodo. Quesito.

Con riferimento ai quesiti indicati a margine, si concorda con il parere della Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige.

Parere della Direzione Interregionale

In Allegato alla presente si trasmette, il quesito pervenuto dal Comando di Treviso, inerente l'oggetto.

Al riguardo lo scrivente, nel condividere le osservazioni del Comando, che legge per conoscenza, ritiene di acquisire nel merito il parere di codesto Ministero.

Parere del Comando

In data 29.05.08, con prot. 7716, è pervenuta a questo Comando l'allegata nota, a firma del XXXXX di Castelfranco Veneto (TV), con la quale si chiedono indicazioni sulla capacità di deflusso del sistema di vie di esodo di un locale di pubblico spettacolo.

Si tratta di un *disco bar/discoteca* (di cui si allegano anche alcuni elaborati grafici, anche se non in scala) da realizzare al primo piano di un complesso edilizio che:

- al piano interrato ospita un'autorimessa (attività inserita nell'elenco di cui al DM 16.02.82 al n. 92) ed una serie di magazzini (cfr. tav. 1VF);
- al piano seminterrato ospita un'autorimessa (attività inserita nell'elenco di cui al DM 16.02.82 al n. 92) ed un parcheggio scoperto;
- al piano terra ospita un centro commerciale con vari negozi di superficie superiore a 400 mq (attività inserita nell'elenco di cui al DM 16.02.82 al n. 87) che si affacciano su cortili di smistamento in gran parte a cielo libero (cfr. tav. 3VF e tv. 4VF);
- al piano primo, (ultimo piano dell'edificio), oltre al locale di pubblico spettacolo, ospita due locali con destinazione d'uso direzionale-commerciale (cfr. tav. 5VF e tv. 7VF).

La separazione del locale di pubblico spettacolo con i locali sottostanti e/o adiacenti ha caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60 (cfr. sezione tav. 11VF).

Parte della superficie del piano primo è una terrazza a cielo libero sulla quale sfociano le uscite di sicurezza del locale di pubblico spettacolo e dei locali con destinazione d'uso direzionale commerciale. Tale terrazza, pertanto, sovrasta un centro commerciale (p.to 87 dell'elenco allegato al DM 16.02.82) ed è da esso separata da un solaio avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60. La terrazza secondo la definizione riportata al punto 1.12 del Decreto Ministeriale 30 Novembre 1983 risulta essere uno spazio scoperto. La sua superficie è tale da consentire lo stazionamento di tutte le persone costituenti la capienza massima del disco bar/discoteca (affollamento massimo circa 1000 persone). La terrazza è servita da n° 2 scale esterne di larghezza 1,2 m, realizzate in conformità al punto 4.5.4 dell'all. al DM 19.08.96, che sfociano direttamente su cortile esterno di tipo aperto direttamente collegato alla pubblica via (cfr. tav. 4VF).

Tutto ciò premesso si chiede:

1. se la terrazza al piano primo, spazio scoperto sovrastante attività soggetta a controllo VV.F. e da essa separata con solaio avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60, possa essere considerata un luogo sicuro secondo la definizione di cui al p.to 3.4 del DM 30.11.83 e, in particolare, se sia da considerare luogo sicuro statico e si possa pertanto prescindere dalla valutazione del sistema di vie di esodo dalla terrazza stessa (visto che la sua superficie permette lo stazionamento di tutte le persone previste nel locale di pubblico spettacolo con una densità di affollamento di 1-1,2 pers/m²) o luogo sicuro dinamico valutando anche la capacità di deflusso dei due vani scala scoperti per raggiungere la pubblica via al piano terra.
2. nel caso in cui la terrazza sia considerata luogo sicuro dinamico, se ai due vani scala scoperti possa essere attribuita una capacità di deflusso pari a 250 (nel qual caso n. 2 scale di larghezza 1,20 m sono sufficienti per l'evacuazione di 1000 persone), in linea con il p.to 4.2 Titolo IV dell'all. al DM 19.08.96, come peraltro previsto per la zona spettatori degli impianti sportivi all'aperto (art. 8 del DM 18.03.96), o debba essere attribuita una capacità di deflusso di 37,5, essendo la quota del piano primo a circa 4-5 m rispetto al piano di riferimento.
3. se i due vani scala scoperti, che dal piano primo portano all'autorimessa al piano seminterrato, siano da considerare parti comuni del centro commerciale e ne sia, pertanto, vietata la comunicazione e la promiscuità con il locale di pubblico spettacolo, visto che il p.to 2.2.3 lett. b) dell'all. al DM 19.08.96, esclude i locali di tipo f) (*sale da ballo e discoteche*) dalla possibilità di comunicare con le parti comuni di centri commerciali.

A parere di questo Comando:

1. la terrazza deve essere considerata luogo sicuro dinamico;
2. la capacità di deflusso delle scale esterne deve essere pari a 37,5 per cui, nel caso di specie, si rende necessario prevedere ulteriori percorsi di esodo per il deflusso delle 1000 persone previste nel locale di pubblico spettacolo;
3. i due vani scala scoperti sono parti comuni del centro commerciale, la comunicazione attraverso percorsi scoperti e la promiscuità con il locale di pubblico spettacolo può essere consentita con il procedimento di deroga di cui all'art. 6 del DPR 37/98, a condizione che tali percorsi non rientrino nel sistema di vie di esodo del centro commerciale stesso.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[15]

(Chiarimento)

PROT. n° 0002639

075/032101.01.4109.029

Roma, 25 febbraio 2011

OGGETTO: Reazione al fuoco dei materiali facenti parte di attrazioni come individuate nell'elenco delle attrazioni di cui all'art. Della legge 18/03/1986 n. 337 - Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Interregionale

In allegato alla presente si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Rovigo, prot. n. 16343 del 17/12/2010, inerente quanto in oggetto specificato.

Nel merito lo scrivente ritiene che i requisiti di reazione al fuoco debbano essere verificati per i locali, come definiti dal DM 19/08/1996 e non già per le attrazioni, come definite dal DM 18/05/2007 art. 2, per le quali devono essere verificati i requisiti tecnici esplicitamente richiamati dal DM 18/05/2007, con particolare riferimento agli artt. 3 e 5.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Questo Comando è stato chiamato, nell'ambito del procedimento amministrativo di cui agli Artt. 4 e 5 del DM 18.05.2007, ad esprimersi in merito ai requisiti di sicurezza antincendio di numerose attrazioni rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/68.

Alcune attrazioni, anche per definizione (ad esempio tappeti elastici, castello incantato), sono costituite da materiali plastici o tessili che in alcuni casi costituiscono la parte predominante dei materiali che formano l'attrazione (ad

esempio le resine o materiali plastici delle vetture, dei cavalli galoppanti, delle gondole veneziane, delle tazzine, delle automobiline, dei trenini di varie attrazioni)

Stante le numerose richieste pervenute alle C.C.V.L.P.S. di cui questo Comando fa parte, si chiede di conoscere, con cortese urgenza, se tali materiali debbano avere particolari requisiti di reazione al fuoco, considerato che alcune tipologie di attrazioni vengono installate non solamente all'aperto ma anche all'interno di edifici ad uso collettivo, esercizi commerciali o pubblici, o se debbano essere accettati senza particolari caratteristiche di reazione al fuoco.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesti Uffici.

16

(Chiarimento)

PROT. n° 0002643

319/032101.01.4147.012

Roma, 25 febbraio 2011

OGGETTO: Installazione di giochi gonfiabili per bambini e pista di pattinaggio all'interno della parte a comune di un centro commerciale. Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, in allegato, la nota del Comando Provinciale VV.F. di Arezzo, prot. n. 652 del 18/01/2011, relativa ad una richiesta di esame progetto per l'installazione di un parco giochi gonfiabili ed un pista di pattinaggio all'interno della parte a comune di un centro commerciale già in possesso di Certificato di prevenzione incendi.

Tenuto conto che il D.M. 27/07/2010 prevede, al punto 4.1, la possibile presenza, nell'ambito di attività commerciali, di aree per mostre, esposizioni e manifestazioni varie di intrattenimento a carattere temporaneo con capienza superiore a 100 persone, considerando una densità di affollamento pari a 1,2 persone /m², il Comando chiede di conoscere se:

- le attrazioni in argomento possano essere installate in modo permanente anziché temporaneo, tenuto conto che le stesse non pregiudicano il sistema di vie di esodo in essere;
- il massimo affollamento da prevedersi per le aree oggetto delle nuove installazioni possa essere mantenuto pari a 1,2 p/m² come previsto dal citato punto 4.1 del D.M. 27/07/2010 per attività a carattere temporaneo.

Al riguardo questo Ufficio evidenzia che i giochi gonfiabili sono soggetti anche all'applicazione del D.M. 18 Maggio 2007: "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" in relazione alla definizione di cui all'art.2 lettera a): *attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso. ovvero in parchi di divertimento.*

A tale proposito la nota ministeriale n.4958 del 15/10/2010: "Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e Circolare prot. n. 17082 del 1 dicembre 2009 - Monitoraggio applicativo e raccolta indirizzi procedurali, al punto 4, Parte II, dell'Allegato prende in considerazione proprio l'installazione di attrezzature di divertimento all'interno di centri commerciali mentre al successivo punto 6, parte II, fornisce indicazioni nei riguardi delle caratteristiche di reazione al fuoco dei giochi gonfiabili.


Conseguentemente questo Ufficio, tenuto conto della conformità del sistema di vie di esodo in relazione al maggiore affollamento previsto e del livello di rischio non superiore a quello già in essere per le attività presenti all'interno del centro commerciale, ritiene ammissibili le nuove attrazioni previste a condizione che siano rispettati i requisiti sopra indicati unitamente al punto 3.2.a1) del D.M. 27/07/2010 per quanto riguarda le caratteristiche di reazione al fuoco del materiale costituente la pista di pattinaggio.

Si resta in attesa del parere di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

È pervenuta a questo Comando con prot. n. 79 del 05/01/20011¹¹ una richiesta di esame progetto relativo ad un intervento di installazione di un parco di gonfiabili costituito da 5 attrazioni di circa mq 225 e di una pista di pattinaggio di circa mq 90 all'interno della parte a comune a piano terra di un centro commerciale già in possesso del necessario C.P.I. ai sensi della circ. 75/67.

¹¹ Leggasi "2011". N.d.R.



Pianta piano terra

Il centro commerciale di cui sopra denominato “XXXXX” si articola su 2 livelli e precisamente un piano terra che occupa una superficie di circa 4490 mq e un piano primo che si articola in circa 3180 mq.

A piano terra si trovano prevalentemente negozi con superficie inferiore a 400 mq oltre a due attività entrambe in possesso di C.P.I. (una rivendita di calzature e una sala giochi).

A piano primo sono presenti negozi con superficie inferiore a 400 mq, ristoranti ed una attività di cinema multisala alla quale si accede tramite filtro a prova di fumo.

Si precisa che i due livelli del centro commerciale e tutti gli ambienti si affacciano su un ampio volume del tutto simile ad una mall in cui al piano terra si intende installare la zona ludica.

Il centro commerciale è provvisto di un sistema di vie di uscita indipendenti per ogni piano ed è dotato di idonee misure antincendio quali sprinkler, impianto automatico rilevazione incendi, idranti e EFC.

La lunghezza dei percorsi di esodo a piano terra varia dai 30 ai 45 m mentre a piano primo la lunghezza delle vie di esodo risulta sempre inferiore a 30 m.

A piano terra sono presenti n. 3 uscite corrispondenti ad una larghezza totale di 21 moduli che consentono un deflusso di 1050 persone.

Il centro commerciale in questione oltre ad offrire tipologie diversificate di attività commerciali, ristoranti, bar, intende installare altri servizi che costituiscono attrazione per il pubblico quali gonfiabili per bambini ed una pista di pattinaggio (che non prevede formazione di ghiaccio con i relativi gruppi di refrigerazione) nella zona condominiale interna a piano terra.

L'affollamento a piano terra desunto negli elaborati prodotti al Comando risulta essere:

- Attività commerciali 2520 x 0,2 = 504 persone
- Area gonfiabili (bambini + genitori) .. 60 persone
- Pista pattinaggio 23 persone

Totale 587 persone

Premesso che i C.P.I. rilasciati e l'esame progetto in questione si riferiscono alla circ. 75/67 la quale non contempla tali soluzioni progettuali e che il decreto 27 luglio 2010 prevede nell'ambito delle attività commerciali delle aree per mostre, esposizioni, manifestazioni varie di intrattenimento a carattere temporaneo con capienza superiore a 100 persone il cui valore viene determinato considerando una densità di affollamento di 1,2 persone/mq., si chiede di conoscere:

- se nella configurazione sopradescritta è consentito installare in modo permanente il parco gonfiabili e la pista di pattinaggio sopra indicate considerato che il loro posizionamento non pregiudica i percorsi di esodo,

- e se il massimo affollamento presente nelle aree ludiche deve essere calcolato applicando il p.to 4.1 del decreto sopra indicato all'intera area occupata.

[17]

(Chiarimento)

PROT. n° P348/4108 sott. 22/35

Roma, 13 maggio 2002

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986 - Punto 3.1 - Aperture locali autorimessa sottostanti ad aperture di attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982. - Quesito. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ritiene che, poiché il punto 3.1, comma 2, dell'allegato al D.M. 1° febbraio 1986 non specifica la distanza oltre la quale viene meno il requisito di "apertura direttamente sottostante", detta distanza dovrà essere valutata, caso per caso, dal Comando Provinciale VV.F. tenendo conto delle specifiche caratteristiche sia dell'autorimessa che dell'attività sovrastante.

[18 a.]

(Chiarimento)

PROT. n° P1363/4147 sott. 4

Roma, 16 dicembre 1999

OGGETTO: Circolare n° 75/67. - Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc - Accesso da porticato.

Con riferimento al quesito posto da codesto Comando Provinciale VV.F. con la nota indicata a margine, si fa presente che la circolare n° 75/67 fa esplicito riferimento all'accesso diretto dall'esterno al punto 3 lettera a), limitatamente ai locali scorta merci.

Per quanto attiene invece i reparti di vendita, accessibili al pubblico, la suddetta circolare chiarisce unicamente che gli accessi devono essere indipendenti rispetto ad altre attività e che le uscite possono immettere in ampi disimpegni, direttamente aerati dall'esterno dai quali si possa raggiungere l'esterno.

Pertanto questo Ufficio è del parere che l'accesso da porticato possa essere accettato, in quanto assimilabile ad ampio disimpegno, direttamente collegato ed aerato dall'esterno.

Ciò premesso, si ritiene che l'interpretazione sopra esposta sia condivisa anche dai Comandi Provinciali VV.F. del Nord Italia, ove è particolarmente diffusa la tipologia edilizia con porticati, non essendo pervenute a questo Ufficio, su tale specifico aspetto, istanze di deroga, fino all'entrata in vigore del D.P.R. n° 37/98.

Parere del Comando

La Circolare M.I.S.A. n° 75/67 prevede per l'attività in oggetto riportata l'obbligo di accesso indipendente da spazio scoperto.

In ordine alla precitata prescrizione si rilevano casi di attività commerciali (supermercati, grandi magazzini ecc.) site nei centri storici, sotto portico fruibile da parte di altre attività commerciali contigue, da parte di accessi ad edifici di civile abitazione ecc.

Poiché è presumibile come verificato nel caso di un supermercato che l'androne/portico non rispetti le caratteristiche di spazio scoperto, si chiede di conoscere prescindendo dalla ipotesi di cui all'art. 6 del D.P.R. 37/98 se casi analoghi presumibilmente ricorrenti nelle città del Nord siano trattati con procedure di deroga in via generale, e in caso affermativo quali misure equivalenti siano prevedibili e applicabili.

Nel restare in attesa di cortese urgente riscontro, si allega nel contempo per le valutazioni del caso uno stralcio di planimetria esplicativa.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[18. B]

(Chiarimento)

PROT. n° P286/4147 sott. 4

Roma, 11 aprile 2000

OGGETTO: Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. – Quesito. –

Con riferimento ai chiarimenti richiesti da codesto Comando Provinciale con la nota che si riscontra si è del parere che l'assenza, nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non precluda la possibilità di realizzare tali accessi.

Parimenti si ritiene che la presenza di porticati comuni ad altre attività non implichi la necessità di adottare strutture di separazione dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco.

Il suddetto avviso è basato sulla considerazione secondo cui i porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto, ai fini della sicurezza antincendio, non devono considerarsi in comunicazione le attività che si affacciano su di essi.¹²

Richiesta del Comando

Con nota prot. n. P1363/4147 sott. 4 del 16.12.99, codesto Ministero, rispondendo a specifico quesito di questo Comando, ha chiarito che per le attività commerciali possa essere accettato l'accesso ai reparti di vendita da porticato, in quanto assimilabile ad ampio disimpegno, direttamente collegato ed aerato dall'esterno.

Ciò premesso, stante la diffusione nei centri storici della tipologia edilizia con porticati, si richiede se le suddette considerazioni possano essere estese anche ad altri tipi di attività.

In particolare, si chiede se nel caso di alberghi o locali di pubblico spettacolo siano ammissibili gli ingressi e/o le uscite sotto porticato.

[19]

(Chiarimento)

PROT. n° P422/4147 sott. 4

Roma, 15 settembre 2000

OGGETTO: Circolare n° 75 del 3/7/67 - Caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi strutturali.

Si fa riferimento alla nota a margine indicata con la quale codesto Comando chiede chiarimenti in ordine alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di separazione di cui al punto 1) della circolare n° 75/67.

Detta circolare, infatti, contempla valori ben definiti di resistenza al fuoco (180 minuti primi) solamente per le strutture orizzontali di separazione tra i locali adibiti alla scorta merci ed i sovrastanti locali dell'attività commerciale. Per quanto concerne, invece, le strutture di separazione con i locali a diversa destinazione delle consentite attività contigue, la circolare si limita a prescrivere una generica resistenza al fuoco, senza stabilirne i valori minimi.

La generica formulazione di tale criterio tecnico, lascia alla valutazione dei Comandi Provinciali VV.F. stabilire – in relazione agli usuali parametri di riferimento antincendio – il grado di resistenza al fuoco da conferire alle strutture di separazione di cui trattasi.

Ciò premesso, questo Ufficio è dell'avviso che, nella trattazione degli aspetti connessi alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture delle attività commerciali, un corretto atteggiamento tecnico-normativo debba essere informato ai seguenti criteri:

- qualora le attività contigue a quelle commerciali siano disciplinate da specifica normativa antincendio che preveda determinati requisiti di resistenza al fuoco delle relative strutture di separazione, è superfluo sottolineare che tali valori costituiscano, per i casi in specie, il quadro di riferimento;
- per tutti gli altri casi, la resistenza al fuoco delle strutture di separazione può essere determinata in funzione del carico di incendio secondo le indicazioni della circolare n° 91/61 la cui estensione applicativa a tutti i tipi di materiali costituenti gli elementi strutturali, è stata stabilita con circolare n° 52 del 20 novembre 1982.

Si soggiunge inoltre che, per quanto attiene ai livelli di resistenza al fuoco delle strutture portanti (R), i medesimi non possono comunque essere inferiori a quelli prescritti per le strutture separanti (REI).

Parere del Comando

¹² Tali valutazioni non sono da considerare estendibili a quelle attività che prevedono esplicitamente l'ingresso da "spazio scoperto" secondo la definizione del DM 30/11/83. N.d.R.

Al punto 1, la Circolare n° 75 del 3 luglio 1967 recita che le attività di vendita devono essere preferibilmente ubicate in edifici ad uso esclusivo.

Altresì i criteri di prevenzione incendi di cui alla citata Circolare prevedono la possibilità di realizzare attività di vendita anche in edifici di diverse destinazioni con alcune eccezioni specificate (Alberghi, Cliniche, Scuole ecc.). In tal caso i locali dovranno essere separati con strutture resistenti al fuoco senza stabilirne un minimo. Pertanto, allo stato attuale non risulta normata una resistenza al fuoco minima a differenza da quanto viene precisato in altre norme che prevedono valori predefiniti indipendentemente dalla Classe dell'edificio o locale quale ad esempio R/REI 60 per attività di pubblico spettacolo monopiano, R/REI 90 per pluripiano.

All'uopo questo Comando intende essere edotto se è corretta l'interpretazione che si è data per l'applicazione del citato punto 1 richiedendo una resistenza al fuoco per le attività commerciali che si svolgono in edifici ad esclusivo servizio congrua alla Classe di appartenenza dell'edificio stesso valutata in relazione alla Circolare n° 91 del 14 settembre 1961 ferma restando comunque l'applicazione della Classe in funzione del compartimento.

Si resta in attesa di chiarimenti in merito.

[20]

(Chiarimento)

PROT. n° P1527/4109 sott. 51/C

Roma, 13 dicembre 2004

OGGETTO: Esposizioni fieristiche. – Quesito –

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato il quesito proposto dal Comando VV.F. di Bergamo volto a chiarire i seguenti aspetti:

1. possibilità di utilizzare tenso strutture e tendo strutture con classe di reazione al fuoco pari a 1 o 2 per locali destinati ad esposizioni e manifestazioni fieristiche;
2. possibilità di utilizzare teloni di copertura o di chiusura laterale con classe di reazione al fuoco pari a 1 o 2 per locali destinati alla vendita (grandi magazzini, empori, supermercati ecc)

Nel condividere il parere del Comando circa l'ascrivibilità delle esposizioni fieristiche al punto 87 dell'elenco allegato al DM 16.2.82, si ritiene che:

1. per le attività fieristiche non esiste una specifica regola tecnica di prevenzione incendi. Pertanto l'utilizzazione di tendo strutture e simili dovrà essere valutata caso per caso nel rispetto dei principi generali di prevenzione incendi, tenendo presente, per analogia, le specifiche disposizioni previste dal DM 19.8.1996 per i locali di pubblico spettacolo.
2. fatta salva ogni specifica valutazione relativa alle singole installazioni, quanto prospettato dal Comando non appare in linea con le vigenti misure di sicurezza per i locali adibiti a vendita.

Quesito del Comando

Per una conforme applicazione delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi, si prega voler fornire istruzioni in merito alla possibilità di approvare i progetti relativi a tenso strutture e tendo strutture di classe 1 o 2 per la copertura di ambienti e locali destinati ad esposizioni e manifestazioni fieristiche.

Inoltre, poiché in base alla nota della D.C.P.S.T. - Area Prevenzione Incendi prot. n. P410/4109 del 28/6/02, il collaudo di detti locali non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di Vigilanza (in quanto non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento), questo Comando individua le attività fieristiche in argomento nel punto 87 del DM 16/02/82. Conseguentemente si propone il secondo quesito e specificamente se possano essere approvati progetti di grandi magazzini, empori, e ipermercati anch'essi con teloni sia di copertura che di chiusura laterale di classe 1 o 2.

[21]

(Chiarimento)

PROT. n° P1445

032101 01 4113 170B b

032101 01 4108 022 021

Roma, 14 novembre 2008

OGGETTO: Contenitori distributori di carburante mobili. Autosaloni. - Quesito

Si riscontra la nota di pari oggetto di codesta Direzione Regionale.

Per quanto riguarda il quesito sull'utilizzo dei contenitori distributori di carburante mobili si ritiene che l'argomento sia stato chiarito con la nota prot. n. P1202-P1324/4113 sott. 170/B(bis) del 31/03/2008 inviata sempre a codesta Direzione Regionale.

In merito al secondo quesito si ritiene, come previsto dagli artt. 3.5.2 e 3.5.3 del D.M. 01 febbraio 1986, che la comunicazione fra un autosalone di superficie maggiore di 400 mq ed un'autorimessa di servizio debba avvenire tramite filtro a prova di fumo.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dallo studio professionale XXX relativo agli argomenti in oggetto, esprimendo, per quanto di competenza, il parere di questa ufficio.

(Omissis. N.d.R.)

Autosaloni

Viene illustrato il caso di un autosalone di superficie > 400 mq e numero di auto < 30, comunicante con un'autorimessa di servizio con capienza < 40 autovetture, chiedendo quali siano le modalità di comunicazione ammesse.

Si ritengono condivisibili per il caso specifico le considerazioni dello studio professionale.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere dello Studio Professionale

I quesiti che Vi sottopongo riguardano:

- Depositi di gasolio per autotrazione in contenitori - distributori rimovibili.
- Autosaloni

Premetto che mi rivolgo a questa Direzione Regionale in quanto da funzionari, anche dello stesso Comando, ho ricevuto pareri contrastanti.

(Omissis. N.d.R.)

Saloni di esposizione a servizio di concessionarie di vendita autovetture - Comunicazione tra salone e autorimessa di servizio

La lettera circolare, prot. P 584/4108 del 25/03/97, chiarisce che i saloni di esposizione, quando aventi superficie superiore a mq. 400, rientrano nelle attività di cui al punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/82. Dice anche che la normativa tecnica da applicare è quella prevista dal D.M. 01/02/86, quando la presenza di autoveicoli è superiore a 30, mentre, se inferiore, si devono applicare i normali criteri di prevenzione incendi

Questa lettera ha dato adito ad interpretazioni diverse.

Nel caso specifico si tratta di ditte concessionarie di vendita di autovetture, dotato di salone di esposizione, avente superficie maggiore di mq. 400 e capienza di 10/15 autovetture, collegato ad un'autorimessa di servizio con capienza inferiore a 40 autovetture.

Il chiarimento riguarda il come può essere realizzata la comunicazione tra salone e autorimessa.

Se si considera il salone come attività 87 a tutti gli effetti, farebbe testo solo la superficie e non la presenza delle autovetture, per cui la seconda parte della succitata lettera circolare non avrebbe senso. Per di più la comunicazione tra autorimessa e salone, in osservanza al D.M. 01/02/86, punto 3.5, sarebbe possibile solo attraverso locale filtro fumo, tenendo presente anche il punto 3.4.1. (strutture REI 180) e ove necessario, il punto 3.1, II° capoverso (Impianto di spegnimento automatico).

Tuttavia se si considera la superficie solo funzionale alla condizione di assoggettabilità alla richiesta di C.P.I., nel caso in esame, salone con superficie sup. a mq. 400 e numero di autovetture inferiore a 30, in applicazione dei normali criteri di prevenzione incendi, considerando i due locali a destinazione similare (depositi di autoveicoli con ridotta presenza di persone), assimilabili a due comparti di un autorimessa, sembrerebbe fattibile proteggere la comunicazione tra i due locali con porta REI 120.

Queste diverse interpretazioni generano problemi, non solo ai fini applicativi delle normative vigenti, ma possono implicare aggravati economici ai titolari delle attività interessate.

Confidando nella Vs. disponibilità e cortesia, in attesa di responso, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

[22]

(Chiarimento)

PROT. n° P1185/4147 sott. 4

Roma, 25 ottobre 1999

OGGETTO: Installazione di un sistema di controllo delle uscite di sicurezza nelle attività commerciali.

Con la nota indicata a margine codesto Comando ha posto un quesito in merito all'installazione di un sistema di controllo delle uscite di emergenza nelle attività commerciali con problemi di antintrusione.

Tale impianto prevede l'adozione di dispositivi elettromagnetici comandati a distanza, da una unità logica di controllo, con apertura delle porte "ritardata" di alcuni secondi.

Al riguardo si ritiene che il sistema proposto sia in linea con i requisiti essenziali di sicurezza atti a garantire l'esodo delle persone, con le seguenti precisazioni:

- a) la vetrofania indicante l'apertura controllata e ritardata delle uscite, deve essere di tipo visibile anche in condizioni di mancanza di energia elettrica di rete;
- b) l'unità logica di controllo deve essere permanentemente presidiata, durante il giorno di apertura al pubblico dei locali, da personale appositamente addestrato;
- c) il funzionamento del sistema di controllo delle uscite di emergenza e le relative procedure, devono formare oggetto del piano di emergenza di cui all'art. 5 del D.M. 10 marzo 1998, nonché di specifica informazione e formazione dei lavoratori;
- d) il sistema ed i suoi componenti devono essere oggetto di manutenzione e controlli periodici di conformità delle norme di buona tecnica emanate da organismi di normalizzazione nazionali od europei, o in assenza di dette norme, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Parere del Comando

Si trasmette in allegato il quesito in oggetto, inoltrato a questo Comando da una Società operante nel settore della sicurezza riguardante l'installazione di un sistema di controllo delle uscite di sicurezza nelle attività commerciali che sostanzialmente ne ritarda l'apertura al fine di evitare usi impropri delle uscite di che trattasi.

Poiché il quesito in esame riveste carattere di generalità ed attiene ad un aspetto estremamente delicato e importante ai fini della sicurezza quale l'esodo delle persone, questo Comando rimane in attesa di conoscere il parere di codesto Ispettorato in merito.

[23]

(Chiarimento)

PROT. n° P448/4122 sott. 54/9

Roma, 30 maggio 2000

OGGETTO: Art. 13, comma 6, del D.P.R. n° 547/1955 - Utilizzo di porte scorrevoli ad asse orizzontale in corrispondenza di uscite di emergenza.

Codesto Comando nella nota che si riscontra ha chiesto di conoscere se siano ammissibili, in corrispondenza delle uscite di emergenza, porte scorrevoli orizzontalmente dotate dei seguenti dispositivi che ne consentano il loro posizionamento nelle condizioni di massima apertura:

- a) dispositivo ad intervento automatico in caso di mancanza di alimentazione di rete;
- b) dispositivo ad intervento manuale tramite pulsante posizionato a fianco dell'uscita, in posizione visibile e segnalato.

Sulla base del disposto dall'art. 13, comma 6, del D.P.R. n° 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs. n° 626/1994, si ritiene che codesto Comando possa autorizzare l'utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza delle uscite di emergenza, a condizione che i dispositivi sopracitati siano realizzati a regola d'arte in conformità alla legislazione tecnica vigente ed alle norme tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione riconosciuti in sede nazionale o internazionale.

Parere del Comando

L'art. 13 del D.P.R. 27 aprile 1995 n° 547, così come modificato dall'art. 33 del D.Leg.vo 14 settembre 1994 n° 626 vieta esplicitamente (co. 8) di destinare nei luoghi di lavoro quali uscite di emergenza le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli ad asse verticale.

Quindi non risulta che venga vietata espressamente l'installazione di porte scorrevoli ad asse orizzontale.

Tale interpretazione è avvalorata dal co. 6 del medesimo articolo in cui ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di quali accorgimenti alternativi debbano essere adottati nei casi in cui non è richiesta l'apertura delle porte nel verso dell'esodo (... L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio") e dal co. 7 dell'art. 14 del citato D.P.R. 547/55.

Orbene, eccezione fatta per le attività disciplinate dalle norme di cui al punto 4.4 D.M. 19.8.96 (locali di pubblico spettacolo e simili) che prevedono che le porte situate sulle vie d'uscita devono aprirsi nel senso dell'esodo a semplice spinta, non risulta che ci siano altri impedimenti nella realizzazione di uscite munite di porte scorrevoli ad asse orizzontale.

Infatti chi scrive considera le indicazioni del D.M 10 marzo 1998 (allegato III, punto 3.3 "...m- ogni porta sul percorso di uscita deve potere essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo,") solo ed esclusivamente come uno strumento di indirizzo per quei datori di lavoro che, titolari di attività non ricomprese nell'allegato A al D.M. 16/2/82 e/o nelle tabelle A e B del D.P.R. 689/59, debbano procedere per le attività medesime alla valutazione del rischio di incendio in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Leg.vo 626/ 94.

Sulla base di quanto sopra esposto chi scrive ha sempre ritenuto che porte scorrevoli ad asse orizzontale disposte su uscite di sicurezza a servizio di attività commerciali e/o ricettive possano essere autorizzate alle seguenti condizioni:

- installazione di dispositivo a pulsante posto nelle immediate vicinanze delle porte che ne consentano l'apertura in caso di necessità;
- installazione di un dispositivo intrinseco ad intervento automatico che pone le stesse in posizione di massima apertura al mancare dell'energia elettrica o guasti al dispositivo di scorrimento;
- presenza nell'ambito dell'attività di altre uscite di sicurezza munite di porte ad anta apribili nel senso dell'esodo.

[24]

(Chiarimento)

PROT. n° P358/4147 sott. 4

Roma, 12 luglio 2002

OGGETTO: Circolare n° 75 del 3 luglio 1967, punto 2) – Tipologia delle vie d'uscita.

In relazione a quanto prospettato con la nota che si riscontra inerente la problematica di cui all'oggetto nella sua concreta applicazione ad una particolare tipologia di attività di vendita diffusa soprattutto nei centri storici e caratterizzata da contenuta superficie complessiva (max m² 1000) distribuita su due o tre piani consecutivi collegati da unica scala di tipo aperto, si riporta di seguito l'avviso di questo Ufficio.

Ferma restando l'osservanza dei rimanenti criteri tecnici di sicurezza antincendio in vigore e di quant'altro il Comando VV.F. riterrà necessario prescrivere, lo scrivente Ufficio è del parere che, per le attività di cui alla fattispecie, qualora oggettivi impedimenti di natura urbanistica o architettonica non dovessero consentire la realizzazione di una seconda scala o la trasformazione dell'unica esistente in scala a prova di fumo, possa consentirsi la permanenza di una sola scala di collegamento tra i piani, anche di tipo aperto, alla tassativa condizione che i percorsi d'esodo, comprensivi dei tratti del piano d'uscita, siano limitati ai m 30 prescritti dalla Circolare 75/67.

Al riguardo, si soggiunge che per tale tipologia di attività non può comunque trovare applicazione quanto formulato da questo Ufficio con nota indirizzata a codesti Uffici prot. n° P1096/4122 sott. 54 del 3 novembre 2000 avente per oggetto la possibilità di consentire incrementi di lunghezza dei percorsi d'esodo, costituendo, l'unica scala esistente, la sola via d'uscita dai piani da essa serviti.

Pertanto, situazioni che dovessero comportare percorsi d'esodo di lunghezza superiore a quella sopra stabilita, potranno essere valutate ed autorizzate, ove naturalmente non ricondotte alla completa osservanza dei criteri di sicurezza in vigore, secondo le procedure della deroga.

Parere del Comando

Con nota prot. n° P1069/4147 sott. 4 del 1/10/01 codesto Ministero, nel rispondere ad apposito quesito dell'Ufficio scrivente, relativo alla problematica inerente i locali destinati a scorta giornaliera delle attività commerciali, ha tra l'altro ribadito che, di fatto, l'oggettiva destinataria della Circolare n° 75 del 3 luglio 1967 è la grande unità di vendita e

che i criteri in essa contenuti mal si accordano con le più modeste caratteristiche planovolumetriche e distributive delle piccole realtà commerciali.

Lo scrivente Comando ritiene che analoga difficoltà s'incontra nell'applicazione del punto 2) della predetta circolare allorché, nel penultimo comma, sancisce che "...Almeno la metà delle scale deve essere a prova di fumo".

Infatti, nelle piccole attività commerciali, soprattutto nel centro storico, che si sviluppano anche su più piani, la cui superficie complessiva lorda superiore i 400 mq, spesso i vari piani sono collegati da un'unica scala di tipo aperto.

D'altra parte, il secondo comma del punto 2) della Circolare n° 75/67 esplicita che "il tipo, il numero, l'ubicazione e la larghezza delle uscite sono da determinarsi tenendo conto del massimo numero possibile di persone presenti, delle caratteristiche costruttive dell'edificio, del numero e superficie dei piani dell'emporio, del quantitativo e della distribuzione della merce...", ciò significando che le caratteristiche delle uscite di sicurezza devono essere valutate caso per caso.

Ciò premesso, poiché si ritiene che l'applicazione tout-court del punto 2) della circolare in questione alla tipologia delle attività commerciali sopra descritte sia fortemente penalizzante, si chiede di conoscere se, nel rispetto:

- della capacità di deflusso prevista per i singoli piani,
- del massimo affollamento ipotizzabile,
- della larghezza delle vie di esodo (cioè dei passaggi, della scala e delle uscite sulla pubblica via), che non potranno essere mai inferiori a 1,20 m,
- della lunghezza dei percorsi per il raggiungimento delle uscite (calcolata in base ai criteri già proposti dall'Ufficio scrivente e ritenuti e idonei da codesto Ministero, con nota prot. n° P1096/4122 sott. 54 del 3/11/2000),

le attività commerciali sopra descritte, di modeste dimensioni (superficie lorda complessiva non superiore a 1.000 mq), che si sviluppano anche su più piani, possano essere servite da un'unica scala di tipo aperto, senza far ricorso alla procedura di deroga.

[25]

(Chiarimento)

PROT. n° 0002637

075/032101.01.4109.029

Roma, 25 febbraio 2011

OGGETTO: Quesito - D.M.18/05/07 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".
Caratteristiche giochi gonfiabili.

Con riferimento alla nota di codesta Direzione prot. 1195 datata 2 febbraio 2011, di oggetto , si concorda con il parere espresso da codesta Direzione.

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Prov.le VV.F. di Roma con nota n. 84335 del 16/12/2010 allegata in copia ha prodotto l'unito quesito concernente l'oggetto. Nell'ambito di detto quesito si rappresenta che frequentemente, all'interno di strutture chiuse (es.centri commerciali) vengono svolte attrazioni di "spettacolo viaggiante e parchi di divertimento", come individuate nell'allegato al D.M.19-8-96, costituite da giochi gonfiabili. Al riguardo si chiede di conoscere:

- A) se in considerazione del fatto che i giochi in oggetto riportati, possono essere collocati lungo le vie d'esodo di attività diversificate come ad esempio i centri commerciali (att. 87 del D.M.16-2-82), anche per tali attrazioni trovi applicazione quanto stabilito in termini di certificazione dal Ministero Interno per le attività di spettacolo viaggiante con nota prot. 4958/4109/29 del 15-10-10 Parte II punto 6, ovvero il materiale costitutivo di detti giochi debba risultare omologato ai sensi del D.M.26/06/84.
- B) se la classe di reazione al fuoco 2 prevista per tali attrezzature dalla nota prot. 4858/4109/29¹³ del 15.10.10 M.I. soprarichiamata risulti compatibile con quanto richiesto relativamente alle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali installati lungo le vie d'esodo di attività riconducibili al D.M.18-8-96¹⁴ come in apertura di lettera richiamate.

Quanto sopra premesso, in considerazione delle argomentazioni addotte dal Comando proponente, della diversificata utilizzazione dei giochi di che trattasi e della necessità di uniforme indirizzo in termini di sicurezza antincendio, lo scrivente è del parere che le caratteristiche di reazione al fuoco in classe 2 certificata richieste dal punto 6 Parte II della più volte richiamata lettera ministeriale 4958/4109/29 del 15.10.10 per giochi gonfiabili inseriti in

¹³ Leggasi "4958/4109/29". N.d.R.

¹⁴ Leggasi "19-8-96". N.d.R.

spettacoli viaggianti, possano essere estese alla tipologia degli stessi giochi, quando individuati con le caratteristiche di cui al D.M.19-8-96 nell'ambito di attività diversificate come ad esempio Centri Commerciali.

Resta esclusa in ogni caso la localizzazione degli stessi lungo i percorsi del sistema delle vie di esodo.

Tanto si comunica a codesto Ministero con preghiera di far conoscere il parere di competenza.

Parere del Comando

Sovente i Funzionari di questo Comando, partecipanti alle Commissioni Provinciali/Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, sono chiamati a doversi esprimere relativamente all'autorizzazione di locali interni a strutture chiuse (per lo più Centri Commerciali) nei quali vengono svolte attrazioni di "spettacolo viaggiante e parchi di divertimento", individuate secondo la dizione riportata dall'allegato alla regola tecnica emanata con D.M. 19/08/96, costituite prevalentemente da giochi gonfiabili.

Al riguardo si chiede di voler conoscere se, in considerazione che tali giochi sono, prevalentemente posti in essere lungo i percorsi del sistema delle vie di esodo di tali locali, anche per tali attrazioni trova applicazione quanto indicato dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 4958/4109/29 del 15/10/10 Parte II punto 6 ovvero, in relazione alla loro ubicazione, il materiale costitutivo di tali giochi deve risultare omologato ai sensi del D.M. 26/06/84.

Infine, si chiede di voler chiarire se la classe di reazione al fuoco 2, prevista per tali attrezzature, risulti compatibile con quanto richiesto dal D.M. 19/08/96, in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco per i materiali posti lungo le vie di esodo.

Si rimane in attesa di cortese cenno di riscontro.

[26]

(Chiarimento)

PROT. n° P992/4147 sott. 4

Roma 26 gennaio 1999

OGGETTO: Densità di affollamento per i locali di servizio di attività commerciali.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che l'affollamento dei locali servizi (depositi, magazzini di scorta, locali di confezione, locali spogliatoi, centrali tecnologiche, etc.) annessi ad attività commerciali possa essere assunto pari a quello dichiarato dal titolare dell'attività maggiorato del 20%.

Richiesta della Ditta

Facciamo seguito alla Vostra cortese nota, prot. n° P397/4147 sott. 4 del 6/4/1998, per formulare le seguenti considerazioni:

1. sotto il profilo formale

Le disposizioni ministeriali devono, a nostro avviso essere conformi a quanto deliberato dal Comitato Tecnico Scientifico, il quale, nel caso in specie (vedi verbale n° 51 relativo alla riunione del 10/10/1986), si riferiva a "uffici e servizi" e non a "uffici a servizio" come riportato al punto 11 della circolare 42/86.

2. Sotto il profilo sostanziale

In base alla formulazione letterale della citata circolare 42/86, per i locali di "servizio" (depositi, scorta merci, preconfezioni, centrali termiche, cabine elettriche, ecc.) si dovrebbe applicare la densità di affollamento di 0,1 persona/m² prevista dalla circolare 5210/75.

Ciò porta a dover considerare un numero di persone presenti assolutamente esorbitante rispetto alla realtà e a dover dimensionare le vie di esodo di conseguenza. Va inoltre considerato che, soprattutto per l'introduzione generalizzata dei sistemi elettronici e per la meccanizzazione delle operazioni e dei processi gestionali, il personale necessario nel 1975 per le stesse operazioni si è oggi enormemente ridotto.

Riteniamo che il seguente esempio possa comunque rendere più evidente la questione: in una struttura commerciale con una scorta merci della superficie di 2.000 m², applicando la densità di affollamento di 0,1 persona m², avremmo un affollamento teorico di 200 persone e, pertanto, di conseguenza, andrebbero dimensionate le vie di esodo.

In realtà, con le moderne tecnologie tale scorta merci viene gestita da un massimo di 10 persone.

Applicando letteralmente la circolare 42/86 si dovrebbe realizzare un sistema di vie di esodo sovradimensionato rispetto alla realtà e alle effettive esigenze di sicurezza, con costi aggiuntivi ingiustificati.

[27]

Circolare n. 42 MI.SA (86) 22

Prot. n° 25750/4101

Roma, 17 dicembre 1986

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi.

Di seguito alla circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre 1985) si ritiene opportuno, per uniformità di indirizzo, riportare i più significativi quesiti di prevenzione incendi posti a questa amministrazione nel corso del corrente anno, nonché i chiarimenti formulati, sentito, ove necessario, il parere del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge n. 818/1984 che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterrano, pertanto, ai concetti contenuti nei chiarimenti di seguito riportati.

(Omissis. N.d.R.)

11) Densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali

Per la determinazione della densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali può essere accettata una dichiarazione del titolare dell'attività circa il numero dei dipendenti impiegati negli uffici e tale dato dovrà essere aumentato del 20%.

(Omissis. N.d.R.)

[\[28\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P540/4147 sott. 4

Roma, 25 marzo 1997

OGGETTO: Centri Commerciali - Applicabilità della Circolare n° 75 del 3/7/67.

Con riferimento al quesito posto con la nota indicata a margine, che si riscontra, questo Ufficio è del parere che, stante l'attuale tipologia architettonica dei centri commerciali, le strade di comunicazione interna (cosidette "mall") per le loro caratteristiche di altezza, sistemi di protezione, possibilità di aerazione, etc, possono essere considerate equivalenti ai fini della sicurezza ai disimpegni in cui, ai sensi della circolare n° 75/67, devono immettere le uscite dei singoli esercizi commerciali.

Resta fermo in ogni caso l'obbligo, per le attività commerciali ricomprese nel punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16/2/82, di essere munite di uscite, eventualmente anche sulle strade di comunicazione interna, raggiungibili con percorsi non superiori a 30 m.

Pertanto la lunghezza del percorso all'interno di dette strade interne, computata a partire dalle uscite dei singoli esercizi commerciali fino a spazio scoperto o luogo sicuro, non può essere stabilita in modo univoco ma dovrà essere valutata, caso per caso dai Comandi Provinciali sulla base delle caratteristiche di sicurezza ai fini dell'esodo offerta da detti percorsi.

Parere del Comando

È pervenuto a questo Comando, da parte di una società che gestisce un grande magazzino nell'ambito di un centro commerciale nel quale sono presenti altri esercizi, la richiesta di esame progetto ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Al riguardo, dovendo esaminare il centro commerciale nel suo complesso, si fa presente che la circolare ministeriale n° 75/67 e le successive modificazioni ed integrazioni, mal si addicono a tali tipologie edilizie in quanto specifiche per gli esercizi commerciali elencati nella lettera circolare n° 5210/ 4118/4 del 17/2/75.

In particolare risulta di difficile applicazione ai centri commerciali la disposizione della circolare 75/67 che prevede che "le uscite debbono immettere in ampi disimpegni, direttamente aerati dall'esterno, dai quali si possa accedere alle scale che devono condurre all'esterno", in correlazione con la definizione di "vie di uscita" prevista dalla predetta lettera circolare del 1975.

A parere di questo Comando si dovrebbe poter accettare, ai fini del calcolo della lunghezza massima del sistema di vie di uscita, stabilita in 30 metri dalla circolare n° 75/67, che le uscite dai vari esercizi commerciali possano essere considerate anche quelle che immettono sul “mall” del centro commerciale anche se a rigore lo stesso non può essere considerato luogo sicuro.

Dovendo corrispondere alla società che ha inoltrato il progetto per il previsto esame, si rimane in attesa di un cortese sollecito riscontro.

[29 a.]

(Chiarimento)

PROT. n° P1096/4122 sott. 54

Roma, 03 novembre 2000

OGGETTO: Circolare n° 75 del 3 luglio 1967 - Lunghezza delle vie d'uscita.

In relazione a quanto rappresentato nella nota che si riscontra in ordine alla lunghezza dei percorsi d'esodo per il raggiungimento delle uscite di cui alla circolare in oggetto indicata, si formulano le seguenti considerazioni.

La predetta circolare, ai fini di assicurare un sistema di vie d'uscita atto a garantire in tempi brevi l'evacuazione dai locali in caso d'incendio, rinvia a seguire “il criterio di disporre le uscite in modo che siano raggiungibili con percorsi non superiori a 30 metri”.

Tale limitazione, peraltro da intendersi indicativa, fu all'epoca prevista quale misura certamente cautelativa se si ha riguardo al fatto che la circolare stessa non prevede, contestualmente ed in maniera tassativa, la realizzazione né di specifici impianti di protezione antincendio (impianti di segnalazione e allarme incendio; impianti di estinzione manuali ed automatici; sistemi di controllo dei fumi), né prefissati livelli di compartimentazione, demandando, su tali aspetti, alla valutazione dei Comandi Provinciali la facoltà di impartire le prescrizioni del caso.

Ciò premesso, lo scrivente Ufficio è dell'avviso che, in presenza di idonee misure di protezione attiva e passiva antincendio – la cui esistenza costituisce oggettiva salvaguardia ai fini di una maggiore permanenza nei luoghi in caso d'incendio -, il limite dei 30 metri indicato nella circolare n° 75/67 possa essere superato mediante incrementi di percorso da valutare e stabilire caso per caso anche in funzione sia del carico d'incendio che delle caratteristiche planovolumetriche dell'insediamento.

Parere del Comando

Come noto, la Circolare n° 75 del 3/7/67, relativa ai criteri di prevenzione incendi per i grandi magazzini, empori ecc., stabilisce che per quanto riguarda l'ubicazione delle uscite può seguirsi il criterio di disporle in modo che siano raggiungibili con percorsi a 30 m.

La misura dei 30 m viene, pertanto, indicata come “criterio” e non come valore assoluto, come per le norme relative ad altri tipi di attività (autorimesse, scuole, alberghi, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi al chiuso).

Peraltro tale misura, se considerata come valore massimo assoluto, risulterebbe fortemente penalizzante rispetto ad altri tipi di attività, per i quali, sebbene caratterizzati da un livello di rischio ai fini antincendio certamente non inferiore (ma, anzi, spesso superiore), sono previsti valori per le lunghezze dei percorsi di esodo decisamente superiori. In particolare, si hanno i seguenti valori per il raggiungimento di un luogo sicuro:

- autorimesse (D.M. 1/2/86): 40 m
- scuole (D.M. 26/8/92): 60 m
- alberghi (D.M. 9/4/94): 40 m
- locali di pubblico spettacolo (D.M. 19/8/96): 50 m
- impianti sportivi al chiuso (D.M. 18/3/96): 40 m

Inoltre, tali valori possono essere aumentati in presenza di alcuni accorgimenti migliorativi delle condizioni di sicurezza e precisamente:

- autorimesse (D.M. 1/2/86): 50 m, se l'autorimessa è protetta da impianto di spegnimento automatico;
- locali di pubblico spettacolo (D.M. 19/8/96): 70 m, in presenza di efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi;
- impianti sportivi al chiuso (D.M. 18/3/96): 50 m, in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione o segnalazione di incendi.

D'altra parte, come noto, la Circolare n° 75/67 risulta fortemente schematica, povera di prescrizioni tecniche e scritta facendo riferimento essenzialmente ai grandi magazzini. Tale norma, pertanto, mal si adatta alle tipologie di attività commerciali oggi diffuse (ad es. centri commerciali), tant'è che codesto Ministero sta predisponendo una nuova normativa, nella quale, tra l'altro, sono previsti valori maggiori di 30 m per le lunghezze dei percorsi di esodo.

Ciò premesso, proprio in virtù della schematicità della Circolare n° 75/67 ed in considerazione che la misura dei 30 m viene indicata come “criterio” e non come valore assoluto, questo Comando ritiene che tale valore possa essere aumentato (senza dover ricorrere all’istituto della deroga) in presenza di alcuni accorgimenti migliorativi delle condizioni di sicurezza, così come previsto nelle norme relative ad altri tipi di attività, anche considerando che la suddetta circolare demanda ai Comandi di curare l’attuazione delle prescrizioni relative agli impianti di segnalazione di incendio o di spegnimento, tenuto conto della quantità e della natura delle sostanze immagazzinate.

Si resta in attesa di parere al riguardo.

[29 b.]

(Chiarimento)

Prot. n. P1416/4122 sott. 54/9

Roma, 21 dicembre 2001

OGGETTO: Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 – Lunghezza delle vie di esodo.-

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sull’argomento in oggetto indicato, visto il parere espresso con nota n. P1096/4122 del 3 novembre 2000, si precisa che i Comandi Provinciali VV.F. possono direttamente autorizzare lunghezze di esodo superiori a 30 metri, nell’ambito di strutture commerciali, senza fare ricorso alla procedura di deroga di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 37/1998.

[30]

(Chiarimento)

PROT. n° P1069/4147 sott. 4

Roma, 01 ottobre 2001

OGGETTO: Attività di esposizione/vendita caratterizzate da limitata superficie aperta al pubblico e locale scorte privo di accesso diretto dall’esterno. - Circolare n° 75 del 3/7/67, punto 3.

In relazione alla problematica esposta da codesto Comando con la nota che si riscontra e concernente la particolare tipologia di attività di cui all’oggetto, si fa presente che lo scrivente Ufficio – tenuto conto che, di fatto, l’oggettiva destinataria della Circolare n° 75 del 3/7/67 è la grande unità di vendita e che i criteri in essa contenuti mal si accordano con le più modeste caratteristiche planovolumetriche e distributive delle piccole realtà commerciali -, non può non concordare con le argomentazioni e le valutazioni espresse da codesto Comando.

Ciò premesso, nelle more dell’auspicato aggiornamento dei criteri di sicurezza in vigore mediante emanazione di apposita regola tecnica di prevenzione incendi, si ritiene che – limitatamente alla tipologia delle attività di vendita di cui trattasi e per gli aspetti connessi ai relativi locali deposito – possano trovare diretta applicazione le misure di sicurezza proposte da codesto Comando.

Parere del Comando

Il punto 3 della Circolare MI.SA. n° 75/67 prevede, per i grandi magazzini di vendita che i locali adibiti al deposito di scorte necessarie al fabbisogno giornaliero possano essere ubicati anche al piano interrato degli edifici nei quali sono inseriti i magazzini di vendita, purché, tra l’altro, l’accesso a detti locali avvenga direttamente dall’esterno e la comunicazione con i soprastanti locali vendita avvenga tramite disimpegno aerato dall’esterno.

In ordine alla precitata prescrizione si rilevano, soprattutto al centro storico, ove forti sono i vincoli architettonici e storici, attività ricadenti al punto 87 dell’allegato al D.M 16/2/82 che non riescono ad adeguare i propri locali integralmente alle condizioni normative sopra descritte.

Occorre far notare che spesso l’area di vendita si svolge su una esigua superficie, (minore a mq 400) che solo sommata a quella del locale deposito, il più delle volte ubicato al piano interrato, fa ricadere l’attività al punto 87 del D.M. 16/2/82.

Tali depositi, pertanto, non possono essere considerati ad uso delle scorte giornaliere in quanto, tale concetto, è facilmente applicabile solo ai grandi magazzini ai quali la norma è diretta ma, a parere dello scrivente, male si coniuga alle frequenti realtà sopra descritte nelle quali, tra l’altro, il materiale immagazzinato è in proporzione a quello esposto, con carichi d’incendio spesso non rilevanti.

Poiché si ritiene che l'applicazione tout-court del punto 3 della Circolare in questione, è fortemente penalizzante si chiede di conoscere se le seguenti misure di sicurezza di seguito descritte dallo scrivente Comando, possano essere adottate, senza far ricorso alla procedura di deroga, a complemento del punto 3 di che trattasi, per i locali adibiti a deposito (senza distinguere tra scorta giornaliera e deposito vero e proprio) di superficie non superiore a mq 200, i seguenti criteri di sicurezza):

- 1) possono essere ubicati in adiacenza o essere sottostanti o soprastanti i locali di vendita, compresi i piani interrati;
- 2) la resistenza al fuoco degli elementi portanti strutturali e separanti orizzontali e verticali R-REI deve essere commisurata alla classe del compartimento e comunque non inferiore a 90;
- 3) l'accesso può avvenire:
 - a) anche dal locale vendita tramite porte con caratteristiche non inferiori a quelle di cui al punto precedente, munite di congegno di autochiusura o chiudibili automaticamente in caso d'incendio mediante collegamento con impianto di rilevazione incendio, nel caso in cui il carico d'incendio non sia superiore a 30 Kg/mq;
 - b) tramite disimpegno non aerato nel caso in cui il carico d'incendio sia maggiore di 30 Kg/mq fino a 50 Kg/mq;
 - c) tramite filtro a prova di fumo, da realizzare così come descritto dal D.M. 30/11/83, nel caso in cui il carico d'incendio sia maggiore a 50 Kg/mq ma minore a 70 Kg/mq;
 - d) sempre ed esclusivamente dall'esterno nel caso in cui, indipendentemente dalla superficie, il carico d'incendio superi i 70 Kg/mq.
- 4) la superficie di aerazione, anche munita di infissi, non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta;
- 5) deve essere installato un impianto di rilevazione incendio comunque, anche se nel solo locale scorta.

[31]

(Chiarimento)

PROT. n° P38/4147 sott. 4

Roma, 22 febbraio 2005

OGGETTO: Quesito di prevenzione incendi relativo al campo di applicazione della Circolare del Ministero dell'Interno n. 75 del 3 luglio 1967.

In relazione a quanto richiesto con la nota indicata a margine, si conferma che l'Istituto della deroga può essere applicato anche al caso descritto a condizione che l'istanza venga corredata della documentazione prevista dall'art. 5 del D.M. 4 maggio 1998.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale VV.F. di Milano, relativo l'applicabilità della Circolare N° 75 del 03/07/1967 nel caso di aziende specialistiche per la vendita fiori freschi, condividendone il parere espresso.

Parere del Comando

Si trasmette il quesito formulato dalla Società XXXXXXXX relativo all'applicabilità della Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 .

Il quesito scaturisce da un progetto per la realizzazione di un edificio commerciale per la vendita di fiori freschi. L'edificio della superficie di circa 4.000 metri quadri, ivi inclusa una zona deposito di circa 1.000 metri quadri con un carico d'incendio di circa 7 Kg/mq. Il progetto prevede la separazione mediante elementi non resistenti al fuoco con comunicazioni dell'area di vendita rispetto all'area deposito, mentre l'applicazione del punto 3 della Circolare 75 impone comunque la compartimentazione antincendi priva di comunicazioni.

Si desidera pertanto conoscere se per le aziende specialistiche in cui la merce in deposito od in vendita sia difficilmente combustibile ed i carichi d'incendio inferiori a 10 Kg/mq, la Circolare in oggetto debba essere applicata integralmente o possano invece applicarsi i criteri generali di prevenzione incendi.

A parere di questo Comando, la Circolare n.75/67 fornisce indirizzi sulla strategia di prevenzione incendi da applicarsi per tutte le attività di esposizione e vendita, indipendentemente dai carichi d'incendio presenti. Si ritiene, quindi, che situazioni particolari in cui tutta la merce in deposito od in vendita, comprensiva degli eventuali materiali d'imballo, sia difficilmente combustibile od incombustibile debbano essere valutate caso per caso mediante l'istituto della deroga.

[32]

(Chiarimento)

PROT. n° P80/4147 sott. 4

Roma 25 gennaio 1999

OGGETTO: Circolare Ministero dell'Interno n. 75 del 3 luglio 1967 - Quesito.

Con riferimento al quesito posto si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che possa essere consentito ricavare nel locale di vendita uno spazio in cui scaricare la merce necessaria alla esposizione nei banchi e nel quale la merce sosterrà unicamente per il tempo necessario alla sua collocazione negli scaffali, a condizione che:

- il carico di incendio di tale spazio sia compatibile con la classe di resistenza al fuoco dell'edificio;
- tra le file dei pallets vengano lasciati passaggi liberi di larghezza non inferiore alla metà dell'altezza delle merci e, in ogni caso, non minore di 1,20 m.;
- l'altezza della merce in arrivo sia limitata a valori non superiori ai 2/3 dell'altezza del locale;
- la porta di ingresso delle merci non venga computata ai fini del calcolo delle uscite di sicurezza del supermercato.

[33]

(Chiarimento)

PROT. n° P297/4147 sott. 4

Roma, 19 aprile 2000

OGGETTO: Installazione di generatori di aria calda a scambio diretto in grandi magazzini disciplinati dalla circolare n° 75/67.

Con le note indicate a margine è stato posto un quesito relativo all'applicazione del D.M. 12 aprile 1996 nei locali disciplinati dalla circolare n° 75/67.

Al riguardo si ritiene che l'installazione di generatori di aria calda a scambio diretta, disciplinata dal punto 4.5.2 del citato decreto, sia ammessa anche nei locali di esposizione e vendita purché l'affollamento massimo ivi previsto non sia superiore al valore di 0,4 persone per m².

Parere del Comando

La circolare ministeriale di cui all'oggetto, con cui vengono attualmente regolarmente le attività di grandi magazzini e supermercati o altri centri di vendita, al punto 4) relativo agli impianti termici recita: "Gli impianti termici o di condizionamento dovranno risultare isolati, con strutture resistenti al fuoco, rispetto ai locali di vendita ed a quelli eventuali adibiti a magazzini di riserva e dovranno essere muniti di accesso indipendente.

Per quanto attiene alle altre prescrizioni relative all'installazione degli impianti termici, si applicano quelle attualmente in vigore."

La normativa tecnica di riferimento per gli impianti termici funzionanti a gas metano di cui al D.M. 12/4/96, nel caso dei generatori di aria calda al punto 4.5.2 pone il divieto di installazione all'interno dei locali con densità di affollamento superiore a 0,4 persone/mq.

Avendo un supermercato alimentare una densità di affollamento pari a 0,4 persone/mq, così come definito dalla lettera-circolare M.I. n° 5210/4118/4 del 17/2/75, in considerazione che la norma tecnica di riferimento per gli impianti termici a gas stabilisce il divieto di installazione in locali con densità di affollamento superiore a 0,4, parrebbe desumersi la possibilità di installazione di un impianto termico a gas all'interno di un supermercato alimentare, in netto contrasto con il disposto del punto 4) della circolare n° 75 del 3/7/67.

Si chiede pertanto a codesto Superiore Ministero se il disposto del D.M. 12/4/96 sia da ritenersi applicabile a prescindere da ciò che stabilisce la norma specifica di riferimento o se, di contro, la norma di riferimento dell'attività in cui viene installato l'impianto termico abbia valore prevalente rispetto alle specifiche norme tecniche di riferimento per gli impianti termici, a cui ci si rivolge allorquando non esistono norme specifiche di riferimento o esiste uno specifico richiamo da parte della norma stessa.

Inoltre, nel caso in cui l'impianto termico abbia una potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h e quindi sia regolato dalle norme tecniche di riferimento UNI-CIG 7129, si chiede se il divieto di installazione si deve in ogni caso osservare a norma della circ. n° 75 del 3/7/67 o se si ritiene possibile l'installazione, in quanto le norme UNI-CIG 7129 non pongono divieti specifici di installazione nei locali in questione.

A giudizio di questo Comando l'impianto termico non può installarsi all'interno dei locali di vendita secondo le indicazioni della circ. n° 75 del 3/7/67 per i grandi magazzini; per tutto quanto il resto (modalità di installazione dell'impianto termico) si può applicare invece la specifica norma in vigore e cioè il D.M. 12/4/96 nel caso di impianti con potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h, e le norme UNI-CIG 7129 nel caso di impianti con potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h.

Si prega di voler far conoscere il parere di codesto superiore Ministero circa la corretta applicazione normativa di cui sopra.